

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 ottobre 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (17CE2197)..... Pag. 1

Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR (17CE2198)..... Pag. 110


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive I-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (17CE2199)..... Pag. 115

Decisione (PESC) 2017/1512 del Consiglio, del 30 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2200)..... Pag. 118

*Publicati nel n. L 224 del 31 agosto 2017*


Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (17CE2201)..... Pag. 122

*Publicato nel n. L 223 del 30 agosto 2017*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/1509 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>,


vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e chiede a tutti gli Stati membri dell'ONU di applicare un certo numero di misure restrittive nei confronti della RPDC. Le successive risoluzioni dell'UNSC (UNSCR) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2371 (2017) hanno esteso ulteriormente queste misure restrittive.
- (2) Conformemente a queste UNSCR, la decisione (PESC) 2016/849 prevede in particolare restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di determinati beni, servizi e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (programmi sulle armi di distruzione di massa (ADM)), un embargo sui beni di lusso, nonché il congelamento dei beni di persone, entità e organismi collegati ai programmi ADM. Ulteriori misure riguardano il settore dei trasporti, tra cui le ispezioni dei carichi e divieti che interessano navi e aeromobili della RPDC, il settore finanziario, come il divieto di prestare taluni servizi finanziari, e il settore diplomatico, per prevenire abusi di privilegi e immunità.
- (3) Il Consiglio ha inoltre adottato diverse misure restrittive supplementari dell'UE che completano e rafforzano le misure restrittive dell'ONU. A tal fine, il Consiglio ha esteso l'embargo sulle armi, le restrizioni all'importazione e all'esportazione e l'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni e ha introdotto divieti relativi ai trasferimenti di fondi e a certi investimenti.
- (4) Ai fini dell'attuazione delle suddette misure restrittive e, in particolare, per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 215 del trattato a livello dell'Unione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> è stato modificato più volte. Vista l'entità delle modifiche introdotte, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroghi e sostituisca il regolamento (CE) n. 329/2007.

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1).



- (6) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie che sarà adottato dal comitato del CSNU, istituito a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato per le sanzioni»), o dal CSNU e, se del caso, ad aggiungere i codici di nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (7) La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco dei beni di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sui beni di lusso, tenendo conto degli elenchi di beni di lusso compilati in altre giurisdizioni.
- (8) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati XIII, XIV, XV, XVI e XVII del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla RPDC e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II, III, IV e V della decisione (PESC) 2016/849.
- (9) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco dei servizi, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.
- (10) L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri dell'ONU ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
- (11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (12) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il più alto livello di certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### Definizioni

#### Articolo 1


Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



## Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «succursale» di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
- 2) «servizi di intermediazione»:
  - a) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo o
  - b) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- 3) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno derivante da un contratto o una transazione o a essi collegata,, e in particolare:
  - a) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
  - b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
  - c) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
  - d) una domanda riconvenzionale;
  - e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- 4) «autorità competenti»: le autorità competenti i cui siti internet sono elencati nell'allegato I;
- 5) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- 6) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, comprese le sue succursali, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 dello stesso regolamento, situati nell'Unione, la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 7) «rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri» sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della RPDC accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri;
- 8) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;
- 9) «ente finanziario»:
  - a) un'impresa, diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, incluse le attività degli uffici dei cambiavalue («bureaux de change»);
  - b) un'impresa di assicurazione, quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1).



- c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;
- e) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati a investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;
- f) le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
- 10) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- 11) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 12) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
- b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
- c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
- d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
- e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
- f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione
- g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- 13) «assicurazione»: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
- 14) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) negoziazione per conto proprio;
- d) gestione del portafoglio;
- e) consulenza in materia di investimenti;
- f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- 15) «beneficiario del pagamento»: la persona fisica o giuridica che è destinataria finale del trasferimento di fondi;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).




- 16) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;
- 17) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che prestano servizi di trasferimento di fondi;
- 18) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
- 19) «servizi inerenti»: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni;
- 20) «armatore»: il proprietario registrato di una nave marittima o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;
- 21) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- 22) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- 23) «trasferimento di fondi»:
- a) una transazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:
- i) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- ii) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- iii) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- iv) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili; e
- b) qualsiasi transazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.
- 24) «nave dotata di equipaggio dalla RPDC»:
- a) una nave il cui equipaggio è controllato da:
- i) una persona fisica che abbia la cittadinanza della RPDC; o
- ii) una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;
- b) una nave interamente dotata di equipaggio da cittadini della RPDC.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).



## CAPO II

**Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni***Articolo 3*

1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;
- b) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;
- c) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;
- d) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;
- e) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;
- f) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e
- g) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;

2. La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).

La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).

L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (G.U. L 134 del 29.5.2009, pag. 1).



## Articolo 4


1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di carburante per aerei, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni per il trasferimento di questo prodotto nella RPDC al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
  - a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente di queste transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa e per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento;
  - b) le transazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) o dal presente regolamento; e
  - c) le transazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016);
    - ii) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni; e
    - iii) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

## Articolo 5

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:
  - a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della RPDC; o
  - b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla RPDC.
2. È vietato importare, acquistare o trasportare dalla RPDC prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste uno dei motivi di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1.

## Articolo 6

1. In deroga all'articolo 5, l'le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto nella RPDC o l'importazione, l'acquisto o il trasporto di un prodotto dalla RPDC qualora:
  - a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un paese terzo diverso dalla RPDC;




- b) il comitato per le sanzioni abbia accertato che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non sono contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016); o
- c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della RPDC per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), a condizione che lo Stato membro abbia dato preventivamente comunicazione di tale accertamento al comitato per le sanzioni e lo abbia informato delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

#### Articolo 7

1. È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, e connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- c) ottenere, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese;
- d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione della relativa assistenza tecnica da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per un uso in tale paese.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC.

#### Articolo 8

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei prodotti e delle tecnologie, compreso il software, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), oppure l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, purché i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni ivi menzionate alle condizioni che ritengono appropriate e purché l'UNSC abbia approvato la richiesta.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate all'UNSC a norma del paragrafo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.



## Articolo 9

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(2)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(3)</sup>, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.

## Articolo 10

1. È vietato:
  - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;
  - b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

## Articolo 11

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari dell'Unione, al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;
- b) importare, acquistare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato IX, anche non originari della RPDC, dal governo della RPDC, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della RPDC e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della RPDC, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della RPDC e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, oppure a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



*Articolo 12*

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate della RPDC recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

*Articolo 13*

È vietato importare, acquistare o trasferire dalla RPDC, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato X, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della RPDC.

*Articolo 14*

In deroga al divieto di cui all'articolo 13, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

*Articolo 15*

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato XI.

*Articolo 16*

In deroga al divieto di cui all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

## CAPO III


**Restrizioni relative a determinate attività commerciali***Articolo 17*

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale laddove tali investimenti siano effettuati:

- a) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi del governo della RPDC;
- b) dal Partito dei lavoratori della Corea;
- c) da cittadini della RPDC;
- d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC;
- e) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi di cui alle lettere da a) a d); e
- f) da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui alle lettere da a) a d);

2. È vietato:

- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo collegato a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;



- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;
- c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; e
- d) partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato XIII e con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

#### Articolo 18


1. È vietato:
  - a) fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

#### Articolo 19

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
2. Nei casi non contemplati dall'articolo 18, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui questi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.

#### Articolo 20

1. È vietato:
  - a) dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della RPDC, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;
  - b) prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della RPDC; e
  - c) partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della RPDC possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, a eccezione della fornitura di beni e servizi che:
    - i) sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e
    - ii) non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della RPDC.
2. Ai fini del presente articolo, per «beni immobili» si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della RPDC.




## CAPO IV

**Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari***Articolo 21*

1. È vietato trasferire fondi da e verso la RPDC.
2. Agli enti finanziari o creditizi è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:
  - a) enti finanziari o creditizi con sede nella RPDC;
  - b) succursali o controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;
  - c) succursali o controllate, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, di enti finanziari e creditizi con sede nella RPDC;
  - d) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati nella RPDC, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1e che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC;
  - e) enti finanziari e creditizi che non sono domiciliati h nella RPDC o non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, ma che sono controllati da persone, entità o organismi domiciliati nella RPDC.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti di fondi o alle transazioni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari di uno Stato membro nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:
  - a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
  - b) transazioni relative a rimesse personali;
  - c) transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;
  - d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;
  - e) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione; e
  - f) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

*Articolo 22*

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a f) di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente.
2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:
  - a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e



- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
3. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della RPDC, di suoi cittadini, di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della RPDC e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, della concessione di un'autorizzazione.

#### Articolo 23

1. Nell'ambito delle loro attività con enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:
- a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 13 e 14 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
  - d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 40, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;
  - e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, o l'articolo 33 del presente regolamento;
  - f) segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;
  - g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

#### Articolo 24

Agli enti finanziari o creditizi è vietato:

- a) aprire un conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) aprire un conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).



- c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella RPDC; e
- d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### Articolo 25

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 24, lettere b) e d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni in conformità del paragrafo 1.

#### Articolo 26

Conformemente alle disposizioni dell'UNSCR 2270 (2016), entro il 31 maggio 2016 gli enti finanziari e creditizi devono:

- a) chiudere qualsiasi conto presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- c) chiudere gli uffici di rappresentanza, le succursali e le controllate nella RPDC;
- d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e
- e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### Articolo 27

1. In deroga all'articolo 26, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella RPDC, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017).
2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

#### Articolo 28

1. Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC.
2. Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.

#### Articolo 29

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della RPDC o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.



2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della RPDC o di un membro, che un conto rimanga aperto, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

- i) la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione; e
- ii) la rappresentanza, l'ufficio o il loro membro non detenga alcun altro conto in detto Stato membro.

Qualora la rappresentanza o l'ufficio della RPDC o il loro membro detenga più di un conto in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto sia da mantenere.

3. Nel rispetto delle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative di tutti i membri della RPDC della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono informare gli enti finanziari e creditizi di uno Stato membro dell'identità dei membri della RPDC di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.

5. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 30


È vietato:

- a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2; e
- e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### Articolo 31

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
  - i) la RPDC o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubbliche;
  - ii) la Banca centrale della RPDC;
  - iii) qualunque ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
  - iv) una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
  - v) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);



- b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);
- c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

#### Articolo 32

È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.

#### Articolo 33

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 32, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la RPDC purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### CAPO V

### Congelamento di fondi e risorse economiche


#### Articolo 34

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII.
2. Sono oggetto di sequestro tutte le navi elencate nell'allegato XIV.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati XIII, XV, XVI e XVII o utilizzato a loro beneficio.
4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC in conformità del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII and XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque equivalente disposizione successiva, sono stati riconosciuti dal Consiglio:


- a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;
- b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o
- c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



5. L'allegato XVI comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dagli allegati XIII, XIV o XV che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati negli allegati XIII, XIV o XV o le persone che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento.
6. L'allegato XVII comprende le entità o gli organismi del governo della RPDC, il Partito dei lavoratori della Corea, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nonché le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, che sono associati a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017) e non sono contemplati dagli allegati XIII, XIV, XV o XVI.
7. Gli allegati XV, XVI e XVII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
8. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati:
9. Gli allegati XIII, XV, XVI e XVII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
10. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3, nella misura in cui si riferiscono alle persone, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XVII, non si applicano se i fondi e le risorse economiche sono necessari per svolgere le missioni della RPDC presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, oppure se l'autorità competente dello Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
11. Il paragrafo 3 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
12. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma del paragrafo 1, il paragrafo 3 non si applica al versamento su conti congelati di:
- interessi o altri profitti dovuti su detti conti e
  - pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui al presente articolo,

#### Articolo 35

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
- i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze e spese per servizi pubblici, e destinati esclusivamente a:
    - onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
    - diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
  - se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, a condizione che lo Stato membro interessato abbia dato comunicazione al comitato per le sanzioni di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.



2. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

- a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIII, lo Stato membro interessato abbia informato di tale accertamento il comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvato;
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencata/o negli allegati XV, XVI o XVII, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 36

1. In deroga all'articolo 34, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 34 oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
- c) la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;
- d) il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
- e) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.


2. In deroga all'articolo 34, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 3, o all'articolo 7; e
- b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.

3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

#### Articolo 37

I divieti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3 non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.



## CAPO VI

**Restrizioni ai trasporti***Articolo 38*

1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

- a) il carico è originario della RPDC;
- b) il carico è diretto nella RPDC;
- c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2. Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

- a) il carico è originario della RPDC;
- b) il carico è diretto nella RPDC; o
- c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.


3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

*Articolo 39*

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

- a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla RPDC;
- b) battente bandiera della RPDC;
- c) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII;
- d) per la quale vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
- e) che ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione
- f) che è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1; o
- g) che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV.



2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) in caso di atterraggio di emergenza,
  - b) se la nave sta tornando al porto di provenienza;
  - c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

#### Articolo 40

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se:
  - a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o
  - b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

#### Articolo 41

1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori della RPDC o originario della RPDC decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
  - a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
  - b) in caso di atterraggio di emergenza.


#### Articolo 42

In deroga all'articolo 41, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

#### Articolo 43

È vietato:

- a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, alle persone o entità elencate nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, a qualsiasi altra entità della RPDC, a qualsiasi altra persona o entità che abbia contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2371 (2017), o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;
- b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della RPDC;
- c) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;
- d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016); o
- e) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC.



*Articolo 44*

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

## CAPO VII


**Disposizioni generali e finali***Articolo 45*

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) o 2371 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC a norma del paragrafo 46 dell'UNSCR 2321(2016).

*Articolo 46*

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- c) modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- d) modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;
- e) modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.



*Articolo 47*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato XIII e XIV.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, esso modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI e XVII.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati XIII e XIV.

*Articolo 48*

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano qualunque altra informazione pertinente in loro possesso riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a violazioni e a problemi di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dei giudici nazionali.

*Articolo 49*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti internet elencati nell'allegato I o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 50*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
  - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 34, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione; e
  - b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe tempestivamente a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

*Articolo 51*

La Commissione tratta i dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.



*Articolo 52*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

*Articolo 53*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato XIII, XV, XVI o XVII, oppure gli armatori delle navi elencate nell'allegato XIV;
- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della RPDC, compreso il governo della RPDC e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

*Articolo 54*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non sia dimostrato che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.


*Articolo 55*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

*Articolo 56*

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.




*Articolo 57*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS



## ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 e 50 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

## BELGIO

[https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties)

[https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes\\_politiques/paix\\_et\\_securite/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)

[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

## BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

## REPUBBLICA CECA

[www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html)

## DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

## GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

## ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

## IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

## GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

## FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

## CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

## ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

## CIPRO


<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

## LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>



LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

[http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3\\_20170214\\_final.pdf](http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf)

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

SLOVACCHIA

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA


<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)  
SEAE 07/99  
1049 Bruxelles, Belgio  
Indirizzo e-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)



## ALLEGATO II

**Beni e tecnologie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7****PARTE I**

Tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

**PARTE II**

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' cfr. la nota tecnica relativa alla voce in questione.

Per le definizioni dei termini tra 'virgolette doppie' cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

## NOTE GENERALI

L'obiettivo dei divieti di cui al presente allegato non dovrebbe essere eluso attraverso l'esportazione dei beni non vietati (compresi gli impianti) che contengono uno o più componenti vietati quando il componente o i componenti vietati costituiscono l'elemento principale dei beni e possono essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

## NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C)

Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non vietati.

I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati.

Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

**A. BENI**

## MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

## II.A0. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo; b. Lampade a catodo cavo all'uranio.	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.	
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm.	
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm — 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.	
II.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: a. di tenuta; b. componenti interni; c. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.	0A001
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o 1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. N.B: Per le attrezzature ad uso personale si veda IA1.004.	0A001.j. 1A004.c.
II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.	0B001.c.6. 2A226 2B350
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.	0B001.g.5. 6A005.e.
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001.g. 6A005.e.2.
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350
II.A0.011	Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: a. pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s; b. pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m³/h; c. compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.	0B002.f.2. 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	

## MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

## II.A1. Beni


Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.	
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.	
II.A1.003	Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato; d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e. fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoroetilene (PTFE).	1A001
II.A1.004	Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.	1A004.c.
II.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.	1B225
II.A1.006	Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1A225 1B231
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o b. con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C). Nota tecnica: Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.	1C002.b.4. 1C202.a.



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.008	<p>Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.</p> <p>Nota tecnica: La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.</p>	1C003.a.
II.A1.009	<p>«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:</p> <p>a. «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1.A «modulo specifico» superiore a <math>10 \times 10^6</math> m; o</p> <p>2.A «carico di rottura specifico» superiore a <math>17 \times 10^4</math> m;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1.A «modulo specifico» superiore a <math>3,18 \times 10^6</math> m; o</p> <p>2.A «carico di rottura specifico» superiore a <math>76,2 \times 10^3</math> m;</p> <p>c. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;</p> <p>d. «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>e. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>f. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);</p> <p>g. «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® e altre fibre di tipo Kevlar ®).</p>	<p>1C010.a.</p> <p>1C010.b.</p> <p>1C210.a.</p> <p>1C210.b.</p>
II.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:</p> <p>a. costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p> <p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p>	<p>1C010</p> <p>1C210</p>
II.A1.011	<p>Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.</p>	1C107
II.A1.012	Non utilizzato.	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.013	Tantalo, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti: a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e b. una massa superiore a 5 kg.	1C226
II.A1.014	«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.  Nota tecnica: Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.	
II.A1.015	Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.	
II.A1.016	Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.  Note tecniche: 1. L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. 2. Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.	1C116 1C216
II.A1.017	Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue: a. tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; b. molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno; c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali: 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o 3. argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.	1C117 1C226
II.A1.018	Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica: a. contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e b. contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.	1C003
II.A1.019	Non utilizzato.	




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.020	Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.	0C004 1C107.a.
II.A1.021	Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C) o b. acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l'acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.	1C116 1C216
II.A1.022	Materiale composito carbonio-carbonio	1A002.b.1
II.A1.023	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.	1C002.c.1.a
II.A1.024	Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). Nota: le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.	1C002.b.3
II.A1.025	Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.	1C002 1C202
II.A1.026	Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.	1C011 1C111 1C234
II.A1.027	Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm <sup>3</sup> e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.	1C239


## TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI

## II.A2. Beni


Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»; b. controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;	2B116




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>la «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</p>	
II.A2.002	<p>Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) <sup>(1)</sup> o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.</p>	2B001 2B201
II.A2.002a	<p>Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.</p>	
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;</li> <li>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;</li> <li>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e</li> <li>4. che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;</li> </ol> <p>b. «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</p>	2B119
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o</li> <li>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</li> </ol>	2B225




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.</p>	
II.A2.005	<p>Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.</p> <p>Nota:</p> <p>In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale</p>	2B226 2B227
II.A2.006	Non utilizzato.	
II.A2.007	<p>«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di <math>\pm 1</math> % (fondo scala) o</li> <li>2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.</li> </ol> <p>Nota tecnica:</p> <p>ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.</p>	2B230
II.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>f. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>g. titanio o leghe di titanio;</li> <li>h. zirconio o leghe di zirconio, o</li> <li>i. acciai inossidabili.</li> </ol> <p>Nota tecnica:</p> <p>La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.</p>	2B350.e.



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.009	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m<sup>2</sup> e inferiore a 30 m<sup>2</sup> e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>fluoropolimeri;</li> <li>vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>titanio o leghe di titanio;</li> <li>zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>carburo di silicio;</li> <li>carburo di titanio o</li> <li>acciai inossidabili.</li> </ol> <p>Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</p> <p>Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	2B350.d.
II.A2.010	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>ceramica;</li> <li>ferrosilicio;</li> <li>fluoropolimeri;</li> <li>vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>titanio o leghe di titanio;</li> <li>zirconio o leghe di zirconio;</li> <li>niobio (columbio) o leghe di niobio;</li> <li>acciai inossidabili;</li> <li>leghe di alluminio; o</li> <li>gomma.</li> </ol>	2B350.i.



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Nota tecnica:</p> <p>i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.</p>	
II.A2.011	<p>«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>e. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>f. titanio o leghe di titanio; o</li> <li>g. zirconio o leghe di zirconio.</li> </ul> <p>Nota tecnica:</p> <p>i «separatori centrifughi» includono i decantatori.</p>	2B352.c.
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.</p>	2B352.d.
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.</p>	<p>2B009</p> <p>2B109</p> <p>2B209</p>
II.A2.014	<p>Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 2B350 o 2B352, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fermentatori per la coltura di «microorganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;</li> <li>b. agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;</li> </ul> <p>Nota tecnica:</p> <p>i fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. materiale da laboratorio come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);</li> <li>2. apparecchiature per il sequenziamento genetico;</li> <li>3. sintetizzatori genetici;</li> <li>4. apparecchiature per elettroporazione;</li> <li>5. reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;</li> </ul> </li> </ul>	<p>2B350</p> <p>2B352</p>




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>d. filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;</p> <p>e. ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;</p> <p>f. apparecchiature per liofilizzazione.</p>	
II.A2.015	<p>Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:</p> <p>a. attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);</p> <p>b. attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);</p> <p>c. attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.</p>	<p>2B005</p> <p>2B105</p> <p>3B001.d.</p>
II.A2.016	<p>Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m<sup>3</sup> (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</p> <p>b. fluoropolimeri;</p> <p>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</p> <p>d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</p> <p>e. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>f. titanio o leghe di titanio;</p> <p>g. zirconio o leghe di zirconio.</p> <p>h. niobio (columbio) o leghe di niobio;</p> <p>i. acciai inossidabili;</p> <p>j. legno o</p> <p>k. gomma.</p> <p>Nota tecnica: nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.</p>	2B350

(<sup>1</sup>) I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

## ELETTRONICA

## II.A3. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.001	<p>Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e</p> <p>b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.</p>	<p>0B001.j.5.</p> <p>3A227</p>




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</li> <li>spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</li> <li>spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</li> <li>spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;</li> <li>spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (- 80 °C) o</li> <li>camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;</li> </ol> </li> <li>spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorizzazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</li> </ol>	0B002.g. 3A233
II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</li> <li>in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz e</li> <li>controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.</li> </ol> <p>Note tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</li> <li>La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</li> </ol>	0B001.b.13. 3A225
II.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	


## SENSORI E LASER

## II.A6. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.001	Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).	



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.002	Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 µm — 17 µm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).	6A002 6A004.b.
II.A6.003	Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.	6A004.a. 6A005.e. 6A005.f.
II.A6.004	Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.	0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a.
II.A6.005	«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue: a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100; b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W. Note: 1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser. 2. In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 µm– 2,0 µm.	0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b.
II.A6.006	«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Nota: I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.	0B001.h.6. 6A005.b.
II.A6.007	«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue: a. laser in titanio-zaffiro; b. laser in alessandrite.	0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1.
II.A6.008	«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 µm ma non superiore a 1,1 µm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.	6A005.c.2.b.
II.A6.009	Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue: a. tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz; b. componenti a frequenza di ripetizione; c. celle di Pockels.	6A203.b.4.




Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.010	Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a $50 \times 10^3$ Gy (silicio) [ $5 \times 10^6$ rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.	6A203.c.
II.A6.011	Oscillatori e amplificatori laser a impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; b. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; c. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e d. larghezza di impulso inferiore a 100 ns. Nota: questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.	0B001.g.5. 6A005 6A205.c.
II.A6.012	«Laser» a impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. lunghezza d'onda compresa tra 9 $\mu$ m e 11 $\mu$ m; b. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; c. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e d. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.	0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d.
II.A6.013	Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.	6A005 6A205


## MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

## II.A7. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'Intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: 1. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o	7A001 7A003 7A101 7A103



Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;</p> <p>2. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;</p> <p>3. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o</p> <p>b. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.</p> <p>b. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>c. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p> <p>Nota:</p> <p>i parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:</p> <p>1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e</p> <p>b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g<sup>2</sup>/Hz e 0,01 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;</p> <p>2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s)</p> <p>3. conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.</p> <p>Note tecniche:</p> <p>1. a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</p> <p>2. «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.</p>	



## MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

## II.A9. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A9.001	Bulloni esplosivi.	
II.A9.002	Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.	
II.A9.003	Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate. Nota: questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.	9A115

## B. SOFTWARE

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).	

## C. TECNOLOGIA

Numero	Descrizione Prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.C.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei prodotti elencati nella parte A (Beni).	


## PARTE III

Talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

7601	Alluminio greggio
7602	Cascami e avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm



7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

#### PARTE IV

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

#### NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

a) Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

1) Magneti anulari

Materiali per magneti permanenti aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. magnete anulare con un rapporto tra diametro esterno e diametro interno uguale o inferiore a 1,6:1; e
- ii. costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici: alluminio-nichel-cobalto, ferrite, samario-cobalto o neodimio-ferro-boro.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 10

ex 8505 19 90

ex 8505 90 90

2) Acciaio Maraging avente entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. con un carico di rottura uguale o superiore a 1 500 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C);
- ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

ex 7304 49 10

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

3) Materiali magnetici di lega in fogli o strisce sottili aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- a) spessore uguale o inferiore a 0,05 mm; o altezza uguale o inferiore a 25 mm; e
- b) costituiti da uno dei seguenti materiali magnetici di lega: ferro-cromo-cobalto, ferro-cobalto-vanadio, ferro-cromo-cobalto-vanadio o ferro-cromo.

ex 7326 19 10


ex 7326 19 90

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98



## 4) Variatori di frequenza (conosciuti anche come convertitori o invertitori)

Variatori di frequenza, diversi da quelli specificati alle voci 0B001.b.13 o 3A225 dell'allegato II, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro software appositamente progettato:

- i. frequenza di uscita polifase;
- ii. in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; e
- iii. in grado di funzionare ovunque (in uno o più punti) in una gamma di frequenze comprese tra 600 e 2 000 Hz.

Note tecniche:

- 1) i variatori di frequenza sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.
- 2) La funzionalità sopra specificata può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature descritte o commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

ex 8504 40 84

ex 8504 40 88

ex 8504 40 90

ex 8537 10 95

ex 8537 10 98

ex 8537 20 91

ex 8537 20 99

## 5) Leghe di alluminio ad alta resistenza

Leghe di alluminio aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

- i. carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 293 °K (20 °C) e
- ii. in forma di barre o di tubi, con un diametro esterno uguale o superiore a 75 mm.

Nota tecnica:

le leghe sopra citate comprendono le leghe di alluminio prima o dopo il trattamento termico.

ex 7601 20 80

ex 7604 29 10

ex 7608 20 20

ex 7608 20 81

ex 7608 20 89

## 6) Materiali fibrosi o filamentosi

«Materiali fibrosi o filamentosi» e materiali preimpregnati, come segue:

- i. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
  - 1) «modulo specifico» superiore a  $3,18 \times 10^6$  m; e
  - 2) «carico di rottura specifico» superiore a  $76,2 \times 10^3$  m;
- ii. Materiali preimpregnati: «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 30 mm, costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio, aramidici o di vetro specificati alla lettera a).

ex 5402 11 00

ex 5402 19 00

ex 5402 31 00

ex 5402 32 00

ex 5404 90 90

ex 5407 10 00

ex 5407 20 90




ex 5407 41 00  
ex 5407 42 00  
ex 5407 43 00  
ex 5407 44 00  
ex 5501 10 00  
ex 5501 90 00  
ex 5503 11 00  
ex 5503 19 00  
ex 5503 20 00  
ex 5503 90 00  
ex 5506 10 00  
ex 5506 90 00  
ex 5509 11 00  
ex 5509 12 00  
ex 5604 90 10  
ex 5607 50 11  
ex 5607 50 19  
ex 5607 50 30  
ex 5607 50 90  
ex 5609 00 00  
ex 5902 10 10  
ex 5902 10 90  
ex 5902 20 90  
ex 5902 90 10  
ex 5902 90 90  
ex 5903 10 10  
ex 5903 10 90  
ex 5903 20 10  
ex 5903 20 90  
ex 5903 90 10  
ex 5903 90 91  
ex 5903 90 99  
ex 6815 10 10  
ex 6815 99 00  
ex 7019 12 00  
ex 7019 19 10  
ex 7019 19 90  
ex 7019 51 00  
ex 7019 59 00  
ex 7019 90 00

7) Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature


Macchine per l'avvolgimento di filamenti e relative apparecchiature, come segue:

i. macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- 1) movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;



- 2) appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati composti utilizzando «materiali fibrosi o filamentosi»; e
  - 3) in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro uguale o superiore a 75 mm;
  - ii. controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a);
  - iii. mandrini per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate alla lettera a).
    - ex 8419 89 30
    - ex 8419 89 98
    - ex 8419 90 85
    - ex 8444 00 10
    - ex 8444 00 90
    - ex 8446 10 00
    - ex 8446 21 00
    - ex 8446 29 00
    - ex 8446 30 00
    - ex 8447 11 00
    - ex 8447 12 00
    - ex 8447 20 20
    - ex 8447 20 80
    - ex 8447 90 00
    - ex 8448 19 00
    - ex 8448 20 00
    - ex 8448 39 00
    - ex 8448 42 00
    - ex 8448 49 00
    - ex 8448 59 00
    - ex 8479 89 97
    - ex 8479 90 20
    - ex 8479 90 70
    - ex 8537 10 10
    - ex 8537 10 91
    - ex 8537 10 95
    - ex 8537 10 98
    - ex 8538 10 00
    - ex 9022 12 00
    - ex 9022 19 00
    - ex 9022 90 00
    - ex 9031 80 80
    - ex 9031 90 00
- 8) Macchine per fluotornitura descritte in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 e S/2014/253
- ex 8463 90 00
  - ex 8466 94 00
- 9) Apparecchiature per saldatrici laser
- ex 8515 80 10
  - ex 8515 80 90
  - ex 8515 90 00



## 10) Macchine utensili CNC a 4 e 5 assi


ex 8457 10 10  
ex 8457 10 90  
ex 8457 20 00  
ex 8457 30 10  
ex 8457 30 90  
ex 8458 11 20  
ex 8458 11 41  
ex 8458 11 49  
ex 8458 11 80  
ex 8458 19 00  
ex 8458 91 20  
ex 8458 91 80  
ex 8459 10 00  
ex 8459 21 00  
ex 8459 31 00  
ex 8459 41 00  
ex 8459 51 00  
ex 8459 61 10  
ex 8459 61 90  
ex 8460 12 00  
ex 8460 22 00  
ex 8460 23 00  
ex 8460 24 00  
ex 8460 31 00  
ex 8460 40 10  
ex 8460 90 00  
ex 8461 20 00  
ex 8461 30 10  
ex 8461 40 11  
ex 8461 40 31  
ex 8461 40 71  
ex 8461 40 90  
ex 8461 90 00  
ex 8464 20 11  
ex 8464 20 19  
ex 8464 20 80  
ex 8464 90 00

## 11) Apparecchiature per il taglio al plasma

ex 8556 40 00  
ex 8515 31 00  
ex 8515 39 90  
ex 8515 80 10  
ex 8515 80 90  
ex 8515 90 00

## 12) Idruri metallici come l'idruro di zirconio

ex 2850 00 20



## b) Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche

## 1) Prodotti chimici supplementari utilizzabili per la produzione di agenti di guerra chimica:

Descrizione del prodotto		Codice NC
Sodio metallico (7440-23-5)		2805 11 00
Triossido di zolfo (7446-11-9)	ex	2811 29 10
Cloruro di alluminio (7446-70-0)		2827 32 00
Bromuro di potassio (7758-02-3)		2827 51 00
Bromuro di sodio (7647-15-6)		2827 51 00
Diclorometano (75-09-2)		2903 12 00
Bromopropano (75-26-3)	ex	2903 39 19
Ossido di isopropile (108-20-3)	ex	2909 19 90
Monoisopropilammina (75-31-0)	ex	2921 19 99
Trimetilammina (75-50-3)	ex	2921 11 00
Tributilammina (102-82-9)	ex	2921 19 99
Trietilammina (121-44-8)	ex	2921 19 99
N,N-dimetilanilina (121-69-7)	ex	2921 42 00
Piridina (110-86-1)	ex	2933 31 00

## 2) Contenitori per reazioni, reattori, scambiatori di calore, unità di condensazione, pompe, valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatoi di accumulo, colonne di distillazione o torri di assorbimento conformi ai parametri di prestazione indicati in S/2006/853 e S/2006/853/corr.1.

— Pompe dotate di tenuta singola aventi una portata massima specificata dal fabbricante superiore a 0,6 m<sup>3</sup>/ora e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

- a) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
- b) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
- c) fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
- d) vetro o rivestiti di vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati);
- e) grafite o grafite di carbonio;
- f) tantalio o leghe di tantalio;
- g) titanio o leghe di titanio;
- h) zirconio o leghe di zirconio;
- i) ceramiche;
- j) ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio) o
- k) niobio (columbio) o leghe di niobio.


ex 3925 10 00

ex 3925 90 80


ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00



ex 4009 22 00  
ex 4009 41 00  
ex 4009 42 00  
ex 4016 93 00  
ex 6909 11 00  
ex 6909 12 00  
ex 6909 19 00  
ex 6909 90 00  
ex 6914 90 00  
ex 7020 00 10  
ex 7020 00 30  
ex 7020 00 80  
ex 7304 41 00  
ex 7304 49 93  
ex 7304 49 95  
ex 7304 49 99  
ex 7304 51 81  
ex 7304 51 89  
ex 7304 59 92  
ex 7304 59 93  
ex 7304 59 99  
ex 7306 40 20  
ex 7306 40 80  
ex 7306 50 20  
ex 7306 50 80  
ex 7306 69 10  
ex 7306 69 90  
ex 7306 90 00  
ex 7309 00 10  
ex 7309 00 30  
ex 7309 00 51  
ex 7309 00 59  
ex 7309 00 90  
ex 7310 10 00  
ex 7310 29 10  
ex 7310 29 90  
ex 7311 00 00  
ex 7326 90 92  
ex 7326 90 94  
ex 7326 90 96  
ex 7326 90 98  
ex 7507 11 00  
ex 7507 12 00  
ex 7507 20 00  
ex 7508 90 00  
ex 8103 90 90  
ex 8108 90 50  
ex 8108 90 60



ex 8108 90 90  
ex 8109 90 00  
ex 8112 99 30  
ex 8401 20 00  
ex 8401 40 00  
ex 8401 10 00  
ex 8412 90 20  
ex 8413 50 40  
ex 8413 60 39  
ex 8413 60 61  
ex 8413 60 69  
ex 8413 60 70  
ex 8413 60 80  
ex 8413 70 21  
ex 8413 70 29  
ex 8413 70 45  
ex 8413 70 51  
ex 8413 70 59  
ex 8413 70 65  
ex 8413 70 75  
ex 8413 70 81  
ex 8413 70 89  
ex 8413 81 00  
ex 8413 82 00  
ex 8413 91 00  
ex 8414 10 25  
ex 8414 10 81  
ex 8414 10 89  
ex 8414 40 10  
ex 8414 40 90  
ex 8414 59 15  
ex 8414 59 25  
ex 8414 59 23  
ex 8414 59 95  
ex 8414 80 11  
ex 8418 99 10  
ex 8414 80 19  
ex 8414 80 59  
ex 8414 80 73  
ex 8414 80 75  
ex 8414 80 78  
ex 8414 80 80  
ex 8414 90 00  
ex 8417 80 30  
ex 8417 80 50  
ex 8417 80 70  
ex 8418 69 00  
ex 8419 40 00



ex 8419 50 00  
 ex 8419 89 10  
 ex 8419 89 30  
 ex 8419 89 98  
 ex 8419 90 85  
 ex 8477 80 93  
 ex 8477 80 99  
 ex 8479 82 00  
 ex 8479 89 97  
 ex 8479 90 70

- 3) Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

ex 8414 51 00  
 ex 8414 59 00  
 ex 8414 60 00  
 ex 8414 80 80  
 ex 8421 39 15  
 ex 8421 39 25  
 ex 8479 89 97

#### PARTE V


Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

#### NOTA ESPLICATIVA


Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio o all'allegato II, parte II, del presente regolamento» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione dei beni e delle tecnologie cui fa riferimento.

Prodotti utilizzabili nel settore nucleare e/o nei missili

Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento
Isocianati (TDI (diisocianato di toluene), MDI (diisocianato di metilendifenile), IPDI (diisocianato di isoforone), HNMDI o HDI (diisocianato di esametilene) e DDI (diisocianato di esametilene) e apparecchiature di produzione.	
Nitrato di ammonio, chimicamente puro o in fase stabilizzata (PSAN).	
Camere di prova non distruttive con una dimensione critica interna pari o superiore a 1m.	
Turbo pompe per motori a razzo a propellente liquido o ibridi	9A006
Sostanze polimeriche (Polietero con gruppi terminali ossidrilici (HTPE), etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE), polipropilene glicole (PPG), polidietilene glicole adipato (PGA), polietilenglicole (PEG).	
Sottosistemi di contromisura e ausili di penetrazione (ad es. disturbatori, ingannatori o distributori di chaff) destinati a saturare, confondere o eludere le difese missilistiche.	



Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o all'allegato II, parte II del presente regolamento
Fogli di manganese per la brasatura di metalli.	
Macchine per idroformatura.	
Forni per trattamento termico — Temperatura >850 °C e una dimensione >1m,	II.A2.005, 2B226, 2B227
Macchine per elettroerosione (EDM)	2B001.d
Macchine per saldatura FSW (Friction Stir Welding).	
Software di modellazione e progettazione relativo alla modellazione dell'analisi aerodinamica e termodinamica di sistemi a razzo o sistemi di veicoli aerei senza equipaggio	
Apparecchi da ripresa ad alta velocità a eccezione di quelli utilizzati nei sistemi di imaging medico	6A003.a.2
Telai di camion con 6 o più assi	9A115 e II.A9.003
Prodotti utilizzabili per armi chimiche/biologiche	
Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o di cui alla parte II dell'allegato II del presente regolamento
1. Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri,	2B352
2. Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.	II.A2.014.e., 2B350, 2B352
3. Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 L (0,01-0,02 metri cubi), utilizzabili con materiali biologici.	2B352 e II.A2.014.a.



## ALLEGATO III

**Carburante per aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
Da 2710 12 31 a 2710 12 59	Benzina
2710 12 70	Carboturbo tipo nafta
2710 19 21	Carboturbo tipo kerosene
2710 19 25	Propellente tipo kerosene


## ALLEGATO IV

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
ex 2530 90 00	Minerali delle terre rare
ex 26 12	Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio
ex 2614 00 00	Minerale di titanio
ex 2615 90 00	Minerale di vanadio
2616 90 00 10	Minerali di oro e loro concentrati




## ALLEGATO IV

**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**


## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice	Descrizione
ex 26 01	Minerale di ferro
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00 10	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204 10 00	Cascami e avanzi di ghisa
ex 7204 30 00	Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
ex 7204 41	Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
ex 7204 49	Altri cascami e avanzi: Altro
ex 7204 50 00	Altri cascami e avanzi: cascami lingottati
ex 7205 10 00	Graniglie
ex 7205 29 00	Polveri, diverse da quelle di acciai legati
ex 7206 10 00	Lingotti
ex 7206 90 00	Altro
ex 72 07	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
ex 72 08	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
ex 72 09	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti
ex 72 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti



Codice	Descrizione
ex 72 11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
ex 72 12	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 72 14	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
ex 72 15	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 72 16	Profilati di ferro o di acciai non legati
ex 72 17	Fili di ferro o di acciai non legati




## ALLEGATO V

## Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici
	2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	2710	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
	2712 10	Vaselina
	2712 20	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
ex	2712 90	Altro
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex	2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
ex	2715	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
		– Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	-- altre
		– Altro
ex	3403 91	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
ex	3403 99	-- altre
		----- Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
ex	3824 99 92	----- in forma liquida a 20 °C
ex	3824 99 93	----- Altro
ex	3824 99 96	----- Altro
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	– Altro



## ALLEGATO VII

## Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

## NOTA ESPLICATIVA


I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## Rame

	2603	Minerali di rame e loro concentrati
	74	Rame e lavori di rame
	8536 90 95 30	Rivetti di contatto – di rame – rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % ( $\pm 1,0$ %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente – con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm ( $- 0/+ 0,015$ mm)
ex	8538 90 99	Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
	8544 11	Fili per avvolgimenti di rame – altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
ex	8544 42	-- muniti di pezzi di congiunzione
ex	8544 49	-- altro
		– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
	8544 60 10	-- con conduttori di rame

## Nichel

	2604	Minerali di nichel e loro concentrati
		Ferro-leghe:
	7202 60	– Ferro-nichel
		Fili di acciai inossidabili:
	7223 00 11	-- contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo
	75	Nichel e lavori di nichel
	8105 90 00 10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: – 35 % ( $\pm 2$ %) di cobalto, – 25 % ( $\pm 1$ %) di nichel, – 19 % ( $\pm 1$ %) di cromo e – 7 % ( $\pm 2$ %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale




## Argento

	2616 10	Minerali di argento e loro concentrati
--	---------	--

## Zinco

	2608	Minerali di zinco e loro concentrati
	79	Zinco e lavori di zinco



## ALLEGATO VIII

## Beni di lusso di cui all'articolo 10

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## 1) Cavalli di razza pura

	0101 21 00	riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altro

## 2) Caviale e suoi succedanei


	1604 31 00	Caviale
	1604 32 00	Succedanei del caviale

## 3) Tartufi e relative preparazioni

	0709 59 50	Tartufi
ex	0710 80 69	Altro
ex	0711 59 00	Altro
ex	0712 39 00	Altro
ex	2001 90 97	Altro
	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altro
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

## 4) Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	2204 10 11	Champagne
	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altro
ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali
ex	2204 10 98	Altro
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri



ex	2204 29 00	Altro
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

## 5) Sigari e sigaretti di alta qualità

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altro

## 6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco


ex	3303 00 00	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

## 7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità


ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tирelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletти per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cinesprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex	4205 00 90	Altro
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

## 8) Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale) di alta qualità

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria



ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
	6112 31 00	di fibre sintetiche
	6112 39 00	di altre materie tessili
	6112 41 00	di fibre sintetiche
	6112 49 00	di altre materie tessili
ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906
ex	6113 00 90	Altro
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia




ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	di tessuti delle voci 5602 o 5603
	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insieme da sci
ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole



ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altro
ex	6403 19 00	Altro
ex	6403 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altro
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altro
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepi e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altro
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altro
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 473 EUR <sup>(1)</sup>


ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 500 USD al 30 novembre 2016 [UNSCR 2321 (2016)].

ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altro
ex	5702 32 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altro
ex	5702 42 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 50 00	Altri, non vellutati, né confezionati
ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

## 10) Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

	7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
	7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
	7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
	7104 20 00	Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
	7104 90 00	Altro
	7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
	7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
	7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
	7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
	7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
	7110 11 00	greggi o in polvere
	7110 19 00	Altro
	7110 21 00	greggi o in polvere
	7110 29 00	Altro



	7110 31 00	greggi o in polvere
	7110 39 00	Altro
	7110 41 00	greggi o in polvere
	7110 49 00	Altro
	7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
	7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

## 11) Monete e banconote non aventi corso legale


ex	4907 00 30	Biglietti di banca
	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altro

## 12) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13) Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 95 EUR <sup>(1)</sup>

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di grès
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di grès
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altro

<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 100 USD al 30 novembre 2016 [UNSCR 2321 (2016)].

## 14) Articoli di cristallo al piombo


ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
	7013 22 00	di cristallo al piombo
	7013 33 00	di cristallo al piombo
	7013 41 00	di cristallo al piombo
	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi-preziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altro
ex	7020 00 80	Altro
ex	9405 10 50	di vetro
ex	9405 20 50	di vetro
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

## 15) Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

ex	8414 51 00	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altro
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altro
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare
ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo



ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
ex	8443 32 00	Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
ex	8443 39 00	Altro
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altro
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altro
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90 40	Macchine per l'elaborazione di testi
ex	8472 90 90	Altro
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altro
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 40 00	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine
ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altro



ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 12 00	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
ex	8517 18 00	Altro
ex	8517 61 00	Stazioni fisse
ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altro
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 31	per ricezione via satellite
ex	8529 10 39	Altro
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altro
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettoni e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altro
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro

16) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini


ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8525 80 30	Fotocamere digitali
ex	8525 80 91	che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera
ex	8525 80 99	Altro
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	Altri, a colori
ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono



17) Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90 00	Altro
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30 90	Altro
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 1 782 EUR <sup>(1)</sup>
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore


<sup>(1)</sup> Equivalente approssimativo di 2 000 USD al 2 marzo 2016 [UNSCR 2270 (2016)].



ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
ex	8712 00 00	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8801 00 00	Palloncini e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore
ex	8802 11 00	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 12 00	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
ex	8802 20 00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 30 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg e inferiore o uguale a 15 000 kg
ex	8802 40 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg
ex	8803 10 00	Eliche e rotori, e loro parti
ex	8803 20 00	Carrelli di atterraggio e loro parti
ex	8803 30 00	Altre parti di aeroplani o di elicotteri
ex	8803 90 10	di cervi volanti
ex	8803 90 90	Altro
ex	8805 10 00	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

## 18) Orologi di lusso e loro parti

	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104



ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria

## 19) Strumenti musicali di alta qualità


ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (naccchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

## 20) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

	9700 00 00	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
--	------------	--

## 21) Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altro
ex	4015 90 00	Altro
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altro
	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve



	6403 19 00	Altro
	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
	6404 19 90	Altro
ex	9004 90 00	Altro
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
	9506 11 00	Sci
	9506 12 00	Attacchi per sci
	9506 19 00	Altro
	9506 21 00	Tavole a vela
	9506 29 00	Altro
	9506 31 00	Bastoni completi
	9506 32 00	Palle
	9506 39 00	Altro
	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
	9506 59 00	Altro
	9506 61 00	Palle da tennis
	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
	9506 69 90	Altro
	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini
	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
	9506 99 90	Altro
	9507 00 00	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22) Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

	9504 20 00	Bigliardi di ogni tipo e loro accessori
	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
	9504 40 00	Carte da gioco
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro



## ALLEGATO IX

## Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 11

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice SA	Descrizione
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio, semilavorato o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
ex 7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi




## ALLEGATO X

## Statue di cui all'articolo 13

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

ex	4420 10	Statue e statuette lignee
		– Statue e statuette di pietra
ex	6802 91	-- Marmo, travertino e alabastro
ex	6802 92	-- altre pietre calcaree
ex	6802 93	-- Granito
ex	6802 99	-- altre pietre
ex	6809 90	Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso
ex	6810 99	Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
ex	6913	Statue e statuette di ceramica
		Articoli di oreficeria
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 11	-- Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
ex	7114 19	-- Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 20	– Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
		– Statue e statuette di metalli comuni
ex	8306 21	-- Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinare
ex	8306 29	-- Altre statue e statuette
ex	9505	Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti
ex	9602	Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate
ex	9703	Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale



## ALLEGATO XI

**Elicotteri e navi di cui all'articolo 15**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

## Elicotteri

8802 11	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
8802 12	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

## Navi

8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8902	Pescherecci, navi officina e altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca
8903	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
8907 10	Zattere gonfiabili



## ALLEGATO XII

## Elenco dei servizi di cui all'articolo 18


## NOTE

1. I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.
2. Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.


## Parte A

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.	CPC 5115
Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.	CPC 86751
Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.	CPC 86752
Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.	CPC 86753
Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e ri-perforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.	CPC 8830
Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece; agglomerazione di coke; fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento; fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio; fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi; fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti; fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti; fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti; fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.	CPC 8845




Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati; fabbricazione di concimi e di composti azotati; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica; fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici; fabbricazione di prodotti botanici; fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.	CPC 8846
Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8851
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8852
Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8853
Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8854
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8855
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8858
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8859
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8861
Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8862
Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8863
Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8864
Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8867
Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8868



## Parte B

## Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware	CPC 84
Servizi di implementazione del software	
Servizi di elaborazione dati	
Servizi di banche dati	
Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori	
Servizi di preparazione dati	
Servizi di formazione del personale dei clienti	




## ALLEGATO XIII


## Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

## a) Persone fisiche


	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
1.	Yun Ho-jin	Yun Ho-chin	Data di nascita: 13.10.1944	16.7.2009	Direttore della Namchongang Trading Corporation. organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio.
2.	Ri Je-Son	Ri Che Son	Data di nascita: 1938	16.7.2009	Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della RPDC; ha contribuito a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del GBAE, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.
3.	Hwang Sok-hwa			16.7.2009	Direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE); coinvolto nel programma nucleare della RPDC; in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research.
4.	Ri Hong-sop		Data di nascita: 1940	16.7.2009	Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito.
5.	Han Yu-ro			16.7.2009	Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; coinvolto nel programma della RPDC riguardante i missili balistici.
6.	Paek Chang-Ho	Paek Chang-Ho; Paek Chang-Ho	Data di nascita: 18.6.1964 Luogo di nascita: Kaesong, RPDC N. passaporto: 381420754 Data di rilascio del passaporto: 7.12.2011 Data di scadenza del passaporto: 7.12.2016	22.1.2013	Alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
7.	Chang Myong-Chin	Jang Myong-jin	Data di nascita: 19.2.1968 Data di nascita: 1965 o 1966	22.1.2013	Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.
8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho	Data di nascita: 4.6.1954 N. passaporto: 645120196	22.1.2013	Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
9.	Kim Kwang-il		Data di nascita: 1.9.1969 N. passaporto: PS381420397	22.1.2013	Kim Kwang-il è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato per le sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
10.	Yo'n Ch'ong Nam			7.3.2013	Rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
11.	Ko Ch'ol-Chae			7.3.2013	Vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Mun Ch'ong-Ch'ol			7.3.2013	Mun Ch'ong-Ch'ol è un funzionario della TCB. In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik	Data di nascita: 12.10.1954 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RPDC.
14.	Choe Song Il		Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472320665 Data di scadenza: 26.9.2017 N. passaporto: 563120356	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
15.	Hyon Kwang Il	Hyon Gwang Il	Data di nascita: 27.5.1961 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Hyon Kwang Il è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.
16.	Jang Bom Su	Jang Pom Su, Jang Hyon U	Data di nascita: 15.4.1957, 22.2.1958 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 836110034 (diplomatico) Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.
17.	Jang Yong Son		Data di nascita: 20.2.1957 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della KOMID in Iran.
18.	Jon Myong Guk	Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang	Data di nascita: 18.10.1976, 25.8.1976 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 4721202031 Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017 N. passaporto: 836110035 (diplomatico) Data di scadenza del passaporto: 1.1.2020	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji	Cittadinanza: RPDC N. passaporto: PS472330208 Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017	2.3.2016	Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung.
20.	Kang Ryong		Data di nascita: 21.8.1969 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria.
21.	Kim Jung Jong	Kim Chung Chong	Data di nascita: 7.11.1966 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014 N. passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016 N. passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank. È stato il rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam.
22.	Kim Kyu		Data di nascita: 30.7.1968 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
23.	Kim Tong My'ong	Kim Chin-So'k; Kim Tong-My'ong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol	Data di nascita: 1964 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.
24.	Kim Yong Chol		Data di nascita: 18.2.1962 Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
25.	Ko Tae Hun	Kim Myong Gi	Data di nascita: 25.5.1972 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120630 Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018	2.3.2016	Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.
26.	Ri Man Gon		Data di nascita: 29.10.1945 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: P0381230469 Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016	2.3.2016	Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department.
27.	Ryu Jin		Data di nascita: 7.8.1965 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563410081	2.3.2016	Rappresentante della KOMID in Siria.
28.	Yu Chol U		Cittadinanza: RPDC	2.3.2016	Yu Chol U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale.
29.	Pak Chun Il		Data di nascita: 28.7.1954 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563410091	30.11.2016	Pak Chun Il è stato ambasciatore della RPDC in Egitto; fornisce sostegno alla KOMID, un'entità designata (con la denominazione: Korea Kumryong Trading Corporation).
30.	Kim Song Chol	Kim Hak Song	Data di nascita: 26.3.1968 Data di nascita: 15.10.1970 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 381420565 N. passaporto: 654120219	30.11.2016	Kim Song Chol è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
31.	Son Jong Hyok	Son Min	Data di nascita: 20.5.1980 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata.
32.	Kim Se Gon		Data di nascita: 13.11.1969 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: PD472310104	30.11.2016	Kim Se Gon lavora per conto del Ministero dell'industria dell'energia atomica, un'entità designata.
33.	Ri Won Ho		Data di nascita: 17.7.1964 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 381310014	30.11.2016	Ri Won Ho è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.
34.	Jo Yong Chol	Cho Yong Chol	Data di nascita: 30.9.1973 Cittadinanza: RDPC.	30.11.2016	Jo Yong Chol è un funzionario del ministero della sicurezza della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata.
35.	Kim Chol Sam		Data di nascita: 11.3.1971 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità designata, che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.
36.	Kim Sok Chol		Data di nascita: 8.5.1955 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472310082	30.11.2016	Kim Sok Chol è stato ambasciatore della RPDC in Myanmar. Opera in quanto facilitatore della KOMID (un'entità designata). È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e ha organizzato riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar per discutere di questioni finanziarie.
37.	Chang Chang Ha	Jang Chang Ha	Data di nascita: 10.1.1964 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Chang Chang Ha è il presidente della Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) (SANS), un'entità designata.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
38.	Cho Chun Ryong	Jo Chun Ryong	Data di nascita: 4.4.1960 Cittadinanza: RDPC.	30.11.2016	Cho Chun Ryong è il presidente del secondo comitato economico (SEC), un'entità designata.
39.	Son Mun San		Data di nascita: 23.1.1951 Cittadinanza: RPDC	30.11.2016	Son Mun San è il direttore generale dell'Ufficio affari esterni del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), un'entità designata.
40.	Cho Il U	Cho Il Woo	Data di nascita: 10.05.1945 Luogo di nascita: Musan, provincia di Hamgyong Hamgyo'ng Nord, RPDC Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 736410010	2.6.2017	Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Si ritiene che Cho sia a capo delle attività di spionaggio e di intelligence all'estero per la RPDC.
41.	Cho Yon Chun	Jo Yon Jun	Data di nascita: 28.09.1937 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
42.	Choe Hwi		Data di nascita: 1954 o 1955. Sesso: maschile. Cittadinanza: RDPC. Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Primo vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.
43.	Jo Yong-Won	Cho Yongwon	Data di nascita: 24.10.1957 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
44.	Kim Chol Nam		Data di nascita: 19.02.1970 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120238 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Presidente della Korea Kumsan Trading Corporation, una società che acquista forniture per l'Ufficio generale per l'energia atomica e serve come mezzo per far entrare denaro nella RPDC.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
45.	Kim Kyong Ok		Data di nascita: 1937 o 1938 Cittadinanza: RPDC Indirizzo: Pyongyang, RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
46.	Kim Tong-Ho		Data di nascita: 18.8.1969 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 745310111 Indirizzo: Vietnam.	2.6.2017	Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank, che è la principale entità finanziaria della RPDC per le vendite collegate a armi e missili.
47.	Min Byong Chol	Min Pyo'ng-chi'o'i; Min Byong-chol; Min Byong Chun	Data di nascita: 10.8.1948 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Membro del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento del Partito dei lavoratori della Corea, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.
48.	Paek Se Bong		Data di nascita: 21.03.1938 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).
49.	Pak Han Se	Kang Myong Chol	Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 290410121 Indirizzo: RPDC	2.6.2017	Vicepresidente del secondo comitato economico, che controlla la produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della Korea Mining Development Corporation, il principale commerciante di armi della RPDC nonché il principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali.
50.	Pak To Chun	Pak Do Chun	Data di nascita: 9.3.1944 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) e attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.
51.	Ri Jae Il	Ri Chae-II	Data di nascita: 1934 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Vicedirettore del dipartimento per la propaganda e l'agitazione del Partito dei lavoratori della Corea, che controlla tutti i media della RPDC ed è utilizzato dal governo per controllare il pubblico.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Sesso: maschile. Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654310175 Indirizzo: Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
53.	Ri Yong Mu		Data di nascita: 25.1.1925 Cittadinanza: RPDC	2.6.2017	Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.
54.	Choe Chun Yong	Ch'oe Ch'un-yong	Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 65441078	5.8.2017	Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
55.	Han Jang Su	Chang-Su Han	Data di nascita: 8.11.1969 Sesso: maschile Luogo di nascita: Pyongyang Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 745420176 Data di scadenza del passaporto: 19.10.2020	5.8.2017	Responsabile della Foreign Trade Bank.
56.	Jang Song Chol		Data di nascita: 12.3.1967 Cittadinanza: RPDC	5.8.2017	Rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all'estero.
57.	Jang Sung Nam		Data di nascita: 14.7.1970 Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120368, rilasciato il 22.3.2013 Data di scadenza del passaporto: 22.3.2018 Indirizzo: RPDC	5.8.2017	Direttore di una succursale all'estero della Tangun Trading Corporation, che è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa della RPDC.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
58.	Jo Chol Song	Cho Ch'o'l-so'ng	Data di nascita: 25.9.1984 Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654320502 Data di scadenza del passaporto: 16.9.2019	5.8.2017	Vice responsabile della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation.
59.	Kang Chol Su		Data di nascita: 13.2.1969 Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 472234895	5.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.
60.	Kim Mun Chol	Kim Mun-ch'o'l	Data di nascita: 25.3.1957 Cittadinanza: RPDC	5.8.2017	Vice rappresentante della Korea United Development Bank.
61.	Kim Nam Ung		Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 654110043	5.8.2017	Rappresentante della Ilsim International Bank, che è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
62.	Pak Il Kyu	Pak Il-Gyu	Sesso: maschile Cittadinanza: RPDC N. passaporto: 563120235	5.8.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, che è specializzata nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare del paese all'estero. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.




## b) Persone giuridiche, entità e organismi

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
1.	Korea Ryonbong Development Trading Corporation	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; «KOMID»	Central District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale organismo dedicato al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali.
2.	Korea Ryonbong General Corporation	KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC Rakwon-dong, Pothinggang District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese.
3.	Tanchon Commercial Bank	CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	24.4.2009	Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
4.	Namchonggang Trading Corporation	NGC; NAMCHONGGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation	Pyongyang, RPDC Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Numeri di telefono: +850- 2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687	16.7.2009	La Namchonggang è una società di import-export della RPDC che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione della RPDC, le attività di proliferazione della Namchonggang destano forti preoccupazioni.
5.	Hong Kong Electronics	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO	Sanaee St., Kish Island, Iran.	16.7.2009	Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. A partire dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
6.	Korea Hyoksin Trading Corporation	KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	16.7.2009	Società della RPDC con sede a Pyongyang, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa.
7.	General Bureau of Atomic Energy (GBAE)	General Department of Atomic Energy (GDAE)	Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il GBAE partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.
8.	Korean Tangun Trading Corporation		Pyongyang, RPDC.	16.7.2009	La Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi e acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, overrosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili.
9.	Korean Committee for Space Technology	DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST	Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.
10.	Bank of East Land	Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank	P.O. 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC	22.1.2013	Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha collaborato attivamente con Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2012.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
11.	Korea Kumryong Trading Corporation			22.1.2013	Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
12.	Tosong Technology Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	22.1.2013	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
13.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation	Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryonha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silbank.com; sjc117@hotmail.com; e millim@silbank.com Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 18111-3818642 Numero di fax: 8502-381-4410	22.1.2013	Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.
14.	Leader (Hong Kong) International	Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina.	22.1.2013	Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
15.	Green Pine Associated Corporation	Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saengp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation	c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan Guyok, Pyongyang, RPDC Nungrado, Pyongyang, RPDC Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgo-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC Numero di telefono: +850-2-18111(interno 8327). Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372 Indirizzi di posta elettronica: pac@silibank.com e kndie@co.chesim.com.	2.5.2012	La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa.
16.	Amroggang Development Banking Corporation	Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank	Tongan-dong, Pyongyang, RPDC	2.5.2012	La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
17.	Korea Heungjin Trading Company	Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company	Pyongyang, RPDC.	2.5.2012	La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
18.	Second Academy of Natural Sciences	2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri	Pyongyang, RPDC	7.3.2013	La Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali) è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.
19.	Korea Complex Equipment Import Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	7.3.2013	Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
20.	Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)	OMM	Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; Dongheung-dong Changgwang Street, Chungku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC	28.7.2014	Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggravamento delle misure previste da dette risoluzioni.
	Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO:				
	a) Chol Ryong 8606173	Ryong Gun Bong		2.3.2016	
	b) Chong Bong 8909575	Greenlight, Blue Nouvelle		2.3.2016	
	c) Chong Rim 28916293			2.3.2016	
	d) Hoe Ryong 9041552			2.3.2016	
	e) Hu Chang 8330815	O Un Chong Nyon		2.3.2016	
	f) Hui Chon 8405270	Hwang Gum San 2		2.3.2016	
	g) Ji Hye San 8018900	Hyok Sin 2		2.3.2016	
	h) Kang Gye 8829593	Pi Ryu Gang		2.3.2016	




Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
i) Mi Rim 8713471			2.3.2016	
j) Mi Rim 29361407			2.3.2016	
k) O Rang 8829555	Po Thong Gang		2.3.2016	
l) Ra Nam 28625545			2.3.2016	
m) Ra Nam 39314650			2.3.2016	
n) Ryo Myong 8987333			2.3.2016	
o) Ryong Rim 8018912	Jon Jin 2		2.3.2016	
p) Se Pho 8819017	Rak Won 2		2.3.2016	
q) Songjin 8133530	Jang Ja San Chong Nyon Ho		2.3.2016	
r) South Hill 2 8412467			2.3.2016	
s) Tan Chon 7640378	Ryon Gang 2		2.3.2016	
t) Thae Pyong San 9009085	Petrel 1		2.3.2016	
u) Tong Hung San 7937317	Chong Chon Gang		2.3.2016	
v) Tong Hung 8661575			2.3.2016	
Academy of National Defense Science.		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari.


21.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
22.	Chong-chongang Shipping Company	Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.	Indirizzo: 817 Haeun, Donghuh-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghuh-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; numero IMO: 5342883	2.3.2016	Nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RPDC.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	DCB; Taedong Credit Bank	Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-dong, Pyongyang District, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KPPY	2.3.2016	La Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di transazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le transazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente.
24.	Hesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.
25.	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)	KKBC	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryongbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation.
26.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
27.	Ministero dell'industria dell'energia atomica	MAEI	Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.
28.	Munitions Industry Department	Military Supplies Industry Department	Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e di R della RPDC, tra cui il programma della RPDC sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08.
29.	National Aerospace Development Administration	NADA	RPDC	2.3.2016	La NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
30.	Office 39	Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39	RPDC	2.3.2016	Entità governativa della RPDC.
31.	Reconnaissance General Bureau	Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB	Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC	2.3.2016	Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nord-coreana che opera nel settore delle armi convenzionali.
32.	Secondo comitato economico.		Kangdong, RPDC	2.3.2016	Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RPDC e dirige le attività della KOMID.
33.	Korea United Development Bank		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT/BIC: KUDBKPPY; La Korea United Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia della RPDC.
34.	Ilsim International Bank		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT: ILSIKPPY; La Ilsim International Bank è affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), un'entità designata. La Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
35.	Korea Daesong Bank	Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	SWIFT/BIC: KDBKPPY; La Daesong Bank è posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.
36.	Singwang Economics and Trading General Corporation		RPDC	30.11.2016	La Singwang Economics and Trading General Corporation è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.
37.	Korea Foreign Technical Trade Center		RPDC	30.11.2016	La Korea Foreign Technical Trade Center è una società della RPDC che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
38.	Korea Kwangsong Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea Pugang Trading Corporation è di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang.
39.	Korea International Chemical Joint Venture Company	Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company	Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea International Chemical Joint Venture Company è una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato della RPDC nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione.
40.	DCB Finance Limited		Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina	30.11.2016	La DCB Finance Limited è una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB, un'entità designata).
41.	Korea Taesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.
42.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	La Korea Daesong General Trading Corporation è affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.
43.	Kangbong Trading Corporation		RPDC	2.6.2017	La Kangbong Trading Corporation ha venduto, fornito, trasferito o acquistato, direttamente o indirettamente, alla o dalla RDPC, metallo, grafite, carbone, o software, e i relativi profitti o beni ricevuti possono andare a vantaggio del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea. La controllante della Kangbong Trading Corporation è il ministero delle forze armate popolari.
44.	Korea Kumsan Trading Corporation		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.
45.	Koryo Bank		Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC, ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
46.	Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano)	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) Strategic Rocket Force Command of KPA (comando della forza missilistica strategica dell'esercito popolare coreano); Strategic Force; Strategic Forces	Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.
47.	Foreign Trade Bank (FTB)		FTB Building, Jungsongdong, Central District, Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsoong Banking Corporation.
48.	Korean National Insurance Company (KNIC)	Korea National Insurance Corporation; Korea Foreign Insurance Company	Central District, Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Korean National Insurance Company è una società finanziaria e di assicurazioni della RPDC ed è collegata all'«Office» 39.
49.	Koryo Credit Development Bank	Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank	Pyongyang, DPRK	5.8.2017	La Koryo Credit Development Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC.
50	Mansudae Overseas Project Group of Companies	Mansudae Art Studio	Pyongyang, DPRK	5.8.2017	Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabue.



ALLEGATO XIV

Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g)

—




## ALLEGATO XV


## Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3

a) Persone fisiche designate in conformità dell' 34, paragrafo 4, lettera a)


	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
1.	CHON Chi Bu (CHON Chi-bu)		22.12.2009	Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Esistono fotografie che lo collegano a un reattore nucleare in Siria prima che questo fosse bombardato da Israele nel 2007.
2.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)	Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale, RPDC	22.12.2009	Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da guerra. Direttore del Machine Building Industry Department (Dipartimento per l'industria di costruzione meccanica) del Partito dei lavoratori della Corea. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: (Manciuria, Cina)	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di Politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
4.	KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)	Data di nascita: 4.3.1935 N. passaporto: 554410660	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
5.	O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)	Data di nascita: 1931 Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina	22.12.2009	Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ora divenuta commissione per gli affari di Stato (SAC), che era un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.




	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
6.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	Data di nascita: 1933 N. passaporto: 554410661	22.12.2009	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche (Strategic Rocket Force Command) da parte di KIM Jong Un.
7.	RYOM Yong		22.12.2009	Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
8.	SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	22.12.2009	Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
9.	Tenente generale KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC	19.12.2011	Eletto membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso direttore del Dipartimento del Fronte Unito nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea.
10.	CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)		20.5.2016	Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
11.	CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)		20.5.2016	Colonnello Generale dell'esercito popolare coreano/Generale delle forze aeree dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree e antiaeree dell'esercito popolare coreano. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
12.	HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)	Data di nascita: 1.1.1942	20.5.2016	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In tale veste, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.
13.	JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)		20.5.2016	Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora.




	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
14.	KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)		20.5.2016	Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
15.	KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)		20.5.2016	Ex membro della commissione di difesa nazionale, ora commissione per gli affari di Stato (SAC), che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha partecipato alle sedute fotografiche per coloro che hanno contribuito al successo dei test SLBM nel maggio 2015.
16.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare di Kim Il-Sung, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
17.	KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)		20.5.2016	Generale a quattro stelle, comandante delle Strategic Forces (alias Strategic Rocket Forces) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN-08 (ICBM). L'Unione europea ha designato le forze strategiche (Strategic Forces) a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 insieme di KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato esercitazioni di lancio di razzi balistici.
18.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: 745310010	20.5.2016	Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
19.	PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)		20.5.2016	Generale Colonnello (Tenente Generale) dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
20.	RI Jong-su (alias RI Jong Su)		20.5.2016	Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana, che partecipa allo sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e allo sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
21.	SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)		20.5.2016	Generale Colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
22.	YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)		20.5.2016	Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
23.	PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)		20.5.2016	Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro delle Forze Armate del popolo. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.




	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
24.	HONG Yong Chil		20.5.2016	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Il Munitions Industry Department — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la Second Academy of Natural Sciences (Seconda accademia di scienze naturali), anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi della RPDC connessi al nucleare e ai missili balistici ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale (ICBM) di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016.
25.	RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)	Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966 N. passaporto: 381320634; PS- 563410163	20.5.2016	Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. La Green Pine è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
26.	YUN Chang Hyok	Data di nascita: 9.8.1965	20.5.2016	Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
27.	RI Myong Su	Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Hamgyong settentrionale, RPDC	7.4.2017	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
28.	SO Hong Chan	Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon, RPDC N. passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	7.4.2017	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e Colonnello Generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
29.	WANG Chang Uk	Data di nascita: 29.5.1960	7.4.2017	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
30.	JANG Chol	Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: 563310042	7.4.2017	Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.


## b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Ubicazione	Data di designazione	Motivi
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd		22.12.2009	Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.
2.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	22.12.2009	Controllata della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009);
3.	Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)		22.12.2009	Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.
4.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon		22.12.2009	Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009).



## c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
1.	JON Il-chun (alias JON Il Chun)	Data di nascita: 24.8.1941	22.12.2010	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Office 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione per gli affari di Stato (SAC); è stato eletto direttore generale della Banca statale per lo sviluppo nel marzo 2010. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° Congresso del Partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
2.	KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)		22.12.2009	Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell'«Office 38» per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.
3.	KIM Il-Su (alias Kim Il Su)	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
4.	KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione della KNIC.
5.	CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: 745132109 valido fino al 12.2.2020	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: PO472132950	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
7.	PAK Chun-San (alias PAK Chun San)	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. passaporto: PS472220097	3.7.2015	Direttore del dipartimento Riassicurazione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, ed ex mandataro principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.
8.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	3.7.2015	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.



ALLEGATO XVI


**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

---

ALLEGATO XVII

**Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3**

17CE2197



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1510 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2017****recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
- (2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
- (3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 605/2014<sup>(3)</sup>, (UE) 2015/1221<sup>(4)</sup> e (UE) 2016/1179 della Commissione<sup>(5)</sup>.
- (4) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data stabilita, è opportuno che essi possano applicare su base volontaria anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 10).<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione:

— dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato, che si applicano dal 1° marzo 2018, e

— del paragrafo 4, lettera a), dell'allegato, che si applica dal 1° marzo 2018 nella misura in cui riguarda le seguenti sostanze:

bisfenolo A; [fenolo, dodecil-, ramificato]; [fenolo, 2-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 3-dodecil-, ramificato]; [fenolo, 4-dodecil-, ramificato]; [fenolo, (tetrapropenil) derivati]; clorofacinone (ISO); coumatetralil (ISO); difenacum (ISO); flocoumafen (ISO); ottaborato di disodio anidro; ottaborato di disodio tetraidrato; bromadiolone (ISO); difetialone; [acido perfluorononan-1-oico, e i suoi sali di sodio e ammonio]; dicitcloesilfталato e triflumizolo (ISO).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

- 1) Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«1,2-dicloropropano; dicloropropano (dicloruro di propilene)	602-020-00-0	201-152-2	78-87-5	
microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso): SiO <sub>2</sub> 50,0-56,0 %, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13,0-16,0 %, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 5,8-10,0 %, Na <sub>2</sub> O < 0,6 %, K <sub>2</sub> O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0,5 %, F <sub>2</sub> < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]	014-046-00-4	—	—»	

- 2) nell'appendice 4, la voce seguente è inserita nella tabella secondo l'ordine del numero indice ivi riportato:

«3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile	608-067-00-3	225-918-0	5146-66-7»	
-----------------------------------	--------------	-----------	------------	--


- 3) nell'appendice 5,

- a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«brodifacoum (ISO); 4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina	607-172-00-1	259-980-5	56073-10-0	
polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]	082-013-00-1	231-100-4	7439-92-1	
piombo massivo; [diametro delle particelle > 1 mm]	082-014-00-7	231-100-4	7439-92-1»	

- b) la voce relativa alla sostanza warfarin; 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-coumarina è sostituita dalla voce seguente:


«warfarin (ISO); 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1] (S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [2] (R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3]	607-056-00-0	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]»	
---	--------------	---	--	--



4) nell'appendice 6,

a) le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«tetraidro-2-furilmetanolo; alcool tetraidrofurfurilico	603-061-00-7	202-625-6	97-99-4
arseniuro di gallio	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0
composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato	050-008-00-3	—	—
acido-1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare	607-710-00-5	271-093-5	68515-50-4
imidazolo	613-319-00-0	206-019-2	288-32-4
bisfenolo A; 4,4'-isopropilidendifenolo	604-030-00-0	201-245-8	80-05-7
fenolo, dodecil-, ramificato; [1] fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2] fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3] fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4] fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]	604-092-00-9	310-154-3 [1] - [2] - [3] - [4] - [5]	121158-58-5 [1] - [2] - [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5]
clorofacinone (ISO);2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione	606-014-00-9	223-003-0	3691-35-8
coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina	607-059-00-7	227-424-0	5836-29-3
difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina	607-157-00-X	259-978-4	56073-07-5
flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina	607-375-00-5	421-960-0	90035-08-8
ottaborato di disodio anidro; [1] ottaborato di disodio tetraidrato [2]	005-020-00-3	234-541-0 [1] 234-541-0 [2]	12008-41-2 [1] 12280-03-4 [2]
bromadiolone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one	607-716-00-8	249-205-9	28772-56-7
difetialone (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one	607-717-00-3	—	104653-34-1
acido perfluorononan-1-oico [1] e i suoi sali [2] di sodio e ammonio [3]	607-718-00-9	206-801-3 [1] - [2] - [3]	375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]




dicicloesilftalato	607-719-00-4	201-545-9	84-61-7	
triflumizolo (ISO); (1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina	612-289-00-6	—	68694-11-1»	

- b) la voce relativa alla sostanza flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-oxo-4-prop-2-inil)-2,H 1,4-benzoxazina-6-il) cicloesene-1-ene-1,2dicarbossamide è sostituita dalla voce seguente:

«flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione	613-166-00-X	—	103361-09-7»	
--	--------------	---	--------------	--

17CE2198



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2017

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione <sup>(3)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.
- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (6) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazione etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 40, «Deltametrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 2) alla riga 48, «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 3) alla riga 50, «Iprodione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 4) alla riga 64, «Flurtamone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 5) alla riga 65, «Flufenacet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 6) alla riga 67, «Dimethenamid-p», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 7) alla riga 69, «Fostiazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 8) alla riga 70, «Siltiofam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 9) alla riga 101, «Clorotalonil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 10) alla riga 102, «Clorotoluron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 11) alla riga 103, «Cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 12) alla riga 104, «Daminozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 13) alla riga 105, «Tiofanato metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 14) alla riga 106, «Tribenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 15) alla riga 107, «MCPA», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 16) alla riga 108, «MCPB», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 17) alla riga 117, «1-metilciclopropene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 18) alla riga 118, «Forchlorfenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;
- 19) alla riga 119, «Indoxacarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018».



**DECISIONE (PESC) 2017/1512 DEL CONSIGLIO****del 30 agosto 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC <sup>(2)</sup> e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
- (2) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2270 (2016) che dispone nuove misure nei confronti della RPDC.
- (3) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 <sup>(3)</sup> che attua le misure suddette.
- (4) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 <sup>(4)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti della RPDC, che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
- (5) L'UNSCR 2270 dispone che il congelamento dei beni si applica nei confronti di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o di persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, se uno Stato membro delle Nazioni Unite accerta che sono associate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti. Inoltre, il Consiglio ritiene che le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerti che sono associate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti dovrebbero essere soggette a restrizioni di viaggio.
- (6) Il Consiglio ritiene necessario introdurre un nuovo allegato per elencare tali persone ed entità.
- (7) L'UNSCR 2270 (2016) dispone altresì che il congelamento dei beni applicabile alle entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, non si applica se i fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le altre agenzie specializzate.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è modificata come segue:

1) l'articolo 13 è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:

- a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
- b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
- c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
- d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
- e) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).»;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5) La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.»;

2) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.»;

3) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.»;

4) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d) le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;



- 5) l'articolo 27 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    - «d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»
  - b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
    - «6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:»
- 6) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 28
- L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).»
- 7) all'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) le persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV o V,»;
- 8) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III o V e adotta le relative modifiche.»
- 9) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III o V.»
- 10) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 35
1. Gli allegati I, II, III e V riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.
  2. Gli allegati I, II, III e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»
- 11) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»
- 12) è inserito l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. MAASIKAS


---

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d)»

17CE2200



**DECISIONE (UE) 2017/1508 DELLA COMMISSIONE****del 28 agosto 2017****relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
- (2) Le migliori pratiche di gestione ambientale presentate nell'allegato della presente decisione riguardano questioni ambientali fondamentali individuate nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande. Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un'economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.
- (3) Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.

<sup>(1)</sup> GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.



- (5) Il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande, oggetto dell'allegato della presente decisione, è stato identificato come un settore prioritario per l'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali nella comunicazione della Commissione «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»<sup>(1)</sup>.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande è riportato nell'allegato.

*Articolo 2*

Le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande registrate a EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale di cui all'articolo 1 e sono invitate a:

- avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali,
- avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale,
- indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER


<sup>(1)</sup> GUC 358 dell'8.12.2011, pag. 2.



## ALLEGATO

## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	4
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
3.	MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE .....	9
3.1.	Migliori pratiche di gestione ambientale per l'intero settore della produzione di prodotti alimentari e bevande .....	9
3.1.1.	Effettuare una valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti e/o delle operazioni .....	9
3.1.2.	Gestione sostenibile della catena di approvvigionamento .....	9
3.1.3.	Migliorare l'imballaggio o scegliere un imballaggio in modo da ridurre l'impatto ambientale .....	10
3.1.4.	Operazioni di pulizia ecocompatibili .....	11
3.1.5.	Migliorare le operazioni di trasporto e di distribuzione .....	12
3.1.6.	Miglioramento della congelazione della refrigerazione .....	13
3.1.7.	Attuazione di una strategia di gestione dell'energia e miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le operazioni .....	14
3.1.8.	Integrazione delle energie rinnovabili nei processi di produzione .....	15
3.1.9.	Evitare gli sprechi alimentari nelle operazioni di produzione .....	15
3.1.10.	Tenere conto del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (BREF del FDM) .....	16
3.2.	Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della lavorazione del caffè .....	17
3.2.1.	Riduzione del consumo energetico mediante il preriscaldamento del caffè crudo per la torrefazione del caffè in lotti .....	17
3.3.	Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione di olio d'oliva .....	17
3.3.1.	Ridurre al minimo il consumo di acqua nel processo di separazione dell'olio di oliva .....	17
3.3.2.	Riduzione del lavaggio delle olive dopo la consegna .....	18
3.4.	Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione delle bibite analcoliche .....	18
3.4.1.	Utilizzo di ventilatori in fase di asciugatura delle bottiglie/delle confezioni .....	18
3.5.	Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione della birra .....	19
3.5.1.	Ridurre il consumo energetico della bollitura del mosto di birra .....	19
3.5.2.	Passaggio da sistemi di fermentazione in lotti a sistemi di fermentazione continua .....	19
3.5.3.	Recupero del CO <sub>2</sub> nel corso della produzione di birra .....	20
3.6.	Migliori pratiche di gestione ambientale per la produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) .....	20
3.6.1.	Trattamento ad alta pressione per la decontaminazione della carne .....	20
3.7.	Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione di succhi di frutta .....	21
3.7.1.	Utilizzo a valore aggiunto dei residui di frutta .....	21
3.8.	Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione del formaggio .....	21
3.8.1.	Recupero del siero di latte .....	22
3.9.	Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione di pane, biscotti e prodotti di pasticceria .....	22
3.9.1.	Sistemi per ridurre gli sprechi dovuti al pane di resa .....	22
3.9.2.	Ridurre al minimo il consumo di energia della cottura al forno .....	23
3.10.	Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione di vino .....	23
3.10.1.	Ridurre l'impiego di acqua, la produzione di rifiuti organici e il consumo di energia nelle aziende vinicole .....	23
4.	PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SPECIFICI PER IL SETTORE RACCOMANDATI .....	24



## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento di riferimento settoriale è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata <sup>(1)</sup> («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dall'Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei setti istituti del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.

**Contesto normativo**

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni <sup>(2)</sup>. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:

- il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- il regolamento (CE) n. 1221/2009.

Un nuovo elemento di rilievo introdotto dall'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è costituito dall'articolo 46 che verte sull'elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti devono comprendere le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.

**Come intendere e usare il presente documento**

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. Nell'ambito di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande ed illustra alcune possibilità di miglioramento e le migliori pratiche in questo ambito.

Il documento è stato redatto dalla Commissione europea sulla base dei contributi forniti dalle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, composto da esperti e parti interessate del settore e guidato dal JRC, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale per il settore specifico e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento. In particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento è destinato in primo luogo alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che stanno considerando l'adesione ad EMAS in futuro; e infine il documento si rivolge a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza, l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche ambientali e adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore (allo scopo di misurare le proprie prestazioni ambientali) nonché esempi di eccellenza.

**In che modo le organizzazioni registrate a EMAS dovrebbero tener conto dei documenti di riferimento settoriali**


Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni registrate a EMAS devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:

quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)];

<sup>(1)</sup> La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del JRC/IPTS al seguente indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/FoodBeverageBEMP.pdf>. Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità, nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Tutte le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili all'indirizzo suindicato.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GUL 168 del 10.7.1993, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 114 del 24.4.2001, pag. 1).



Le organizzazioni dovrebbero avvalersi degli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale quando definiscono e esaminano i propri obiettivi e traguardi ambientali, rispetto agli aspetti ambientali pertinenti individuati nell'analisi e nella politica ambientale, così come al momento di decidere gli interventi da realizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali.

quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4].

- a) Al momento della scelta degli indicatori <sup>(1)</sup> da utilizzare nelle loro relazioni sulle prestazioni ambientali, le organizzazioni dovrebbero tener conto dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore descritti nel documento di riferimento.

Quando scelgono la serie di indicatori da utilizzare ai fini delle relazioni, dovrebbero tenere conto degli indicatori proposti nel documento di riferimento corrispondente e della loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale.

- b) Nelle loro relazioni sulla prestazione ambientale e su altri fattori attinenti, le organizzazioni dovrebbero indicare in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.

Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati usati per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia non vige l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

Come per gli indicatori di prestazione ambientale, l'organizzazione dovrebbe valutare la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell'analisi ambientale nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.


La partecipazione a EMAS è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare la propria prestazione ambientale (o valutarla), consulta il documento di riferimento su argomenti specifici per reperire orientamenti in merito alle questioni da affrontare via via nell'ambito di un approccio graduale.

I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Ciò significa che, all'atto dell'audit, l'organizzazione dovrà fornire ai verificatori ambientali accreditati le prove di come gli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale sono stati selezionati alla luce delle analisi ambientali e sono stati presi in considerazione. I verificatori non hanno il compito di accertare la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì devono verificare gli elementi che comprovano in che modo il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le opportune misure facoltative che l'organizzazione può attuare per migliorare la propria prestazione ambientale.

Data la natura volontaria di EMAS e del documento di riferimento settoriale, l'onere che grava sull'organizzazione per fornire tali prove non dovrebbe essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore o ciascun esempio di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall'organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l'organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'allegato IV (sezione B, lettera e) del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale deve contenere «una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C». L'allegato IV, sezione C, dispone che «ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46».



### Struttura del documento di riferimento settoriale

Il presente documento si articola in quattro sezioni. La sezione 1 presenta il contesto giuridico EMAS e illustra le modalità d'uso del presente documento, mentre la sezione 2 ne definisce l'ambito di applicazione. La sezione 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practice*) <sup>(1)</sup>, corredate di informazioni relative alla loro applicabilità in generale e a livello di PMI. Sono altresì riportati, nei casi in cui sia stato possibile elaborarli, indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza specifici per una particolare BEMP. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più BEMP e quindi, ove opportuno, sono riportati più volte. Infine la sezione 4 contiene una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati.

#### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento di riferimento riguarda le prestazioni ambientali delle attività nel settore della produzione di prodotti alimentari e bevande. Ai fini del presente documento, si considera che il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande sia costituito da imprese che rientrano nelle seguenti divisioni del codice NACE [secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>]:

- codice NACE 10: industrie alimentari,
- codice NACE 11: produzione di bevande.

Le migliori pratiche presentate per l'intero settore della produzione di prodotti alimentari e bevande (sezione 3.1) sono rivolte a tutte le imprese appartenenti ai codici NACE 10 e 11.

Le due tabelle seguenti presentano i principali aspetti ambientali diretti e indiretti <sup>(3)</sup> per i produttori di prodotti alimentari e bevande, le principali pressioni ambientali e come queste sono affrontate nel presente documento. Essi sono oggetto delle BEMP di cui alla sezione 3.1 o di altri documenti di riferimento disponibili, come il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per le industrie alimentari, di bevande e lattiero-casearie (BREF FDM) <sup>(4)</sup>.

Tabella 2.1

#### Principali aspetti ambientali diretti per i produttori di prodotti alimentari e bevande e come vengono affrontati nel documento di riferimento


Principali aspetti ambientali diretti	Principali pressioni ambientali correlate	BEMP
Processi industriali e operazioni correlate	Emissioni in acqua	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM
	Emissioni atmosferiche (NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , COV, polveri sottili)	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM
	Generazione di rifiuti solidi	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM — BEMP per evitare gli sprechi alimentari nella produzione di prodotti alimentari e bevande (sezione 3.1.9)

<sup>(1)</sup> Una descrizione dettagliata di tutte le migliori pratiche, con orientamenti pratici sul modo in cui applicarle, è reperibile nella «Relazione sulle migliori pratiche» pubblicata dal JRC e disponibile online all'indirizzo <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf>. Le organizzazioni sono invitate a consultarla se desiderano saperne di più su alcune migliori pratiche descritte nel presente documento di riferimento.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 per «aspetto ambientale diretto» si intende un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima, sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto. Per «aspetto ambientale indiretto», si intende invece un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione dell'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, dall'organizzazione.

<sup>(4)</sup> Per maggiori informazioni sul contenuto dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e tutte le spiegazioni dei termini e degli acronimi, si prega di fare riferimento al sito web dell'Ufficio europeo di prevenzione e di riduzione integrate dell'inquinamento: <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/>




Principali aspetti ambientali diretti	Principali pressioni ambientali correlate	BEMP
	Consumo di acqua	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM
	Consumo di energia, emissioni di gas a effetto serra (CO <sub>2</sub> )	— BEMP per la messa a punto di una strategia di gestione dell'energia e dell'efficienza energetica in tutte le operazioni (sezione 3.1.7) — BEMP per integrare le energie rinnovabili nei processi di fabbricazione (punto 3.1.8)
Refrigerazione	Consumo di energia, emissioni di gas a effetto serra (refrigeranti)	— BEMP sul miglioramento della congelazione e della refrigerazione (sezione 3.1.6)
Operazioni di pulizia	Consumo di acqua, uso di sostanze chimiche, produzione di acque reflue	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM — BEMP relative alle operazioni di pulizia rispettose dell'ambiente (sezione 3.1.4)
Trasporti e logistica	Consumo energetico, emissioni di gas a effetto serra; emissioni atmosferiche (CO <sub>2</sub> , CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , polveri sottili ecc.)	— BEMP concernenti i trasporti e la logistica (sezione 3.1.5)
Imballaggio	Emissioni di gas a effetto serra, consumo energetico, esaurimento delle risorse (utilizzo dei materiali)	— Cfr. le BAT nel BREF-FDM — BEMP per migliorare l'imballaggio o scegliere un imballaggio in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale (sezione 3.1.3)

Tabella 2.2

**Principali aspetti ambientali indiretti per tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande e come vengono affrontati questi aspetti nel documento di riferimento**

Aspetti ambientali indiretti più significativi	Principali pressioni ambientali correlate	BEMP
Gestione della catena di approvvigionamento	Emissioni di gas a effetto serra, consumo di energia e di acqua, emissioni atmosferiche ecc.	— BEMP concernente la gestione sostenibile della catena di approvvigionamento (sezione 3.1.2)
Agricoltura	Emissioni di gas a effetto serra (CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> ), perdita della biodiversità, emissioni atmosferiche, eutrofizzazione, consumo di acqua	— BEMP concernente la gestione sostenibile della catena di approvvigionamento (sezione 3.1.2) — Cfr. il documento di riferimento settoriale «Agricoltura — produzione vegetale e animale» (!)



Aspetti ambientali indiretti più significativi	Principali pressioni ambientali correlate	BEMP
Imballaggio	Emissioni di gas a effetto serra, consumo energetico, esaurimento delle risorse (utilizzo dei materiali)	— BEMP per migliorare l'imballaggio o scegliere un imballaggio in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale (sezione 3.1.3)
Trasporti e logistica	Consumo energetico, emissioni di gas a effetto serra; emissioni atmosferiche (CO <sub>2</sub> , CO, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , polveri sottili ecc.)	— BEMP concernenti i trasporti e la logistica (sezione 3.1.5)
Mercato al dettaglio	Consumo energetico, produzione di rifiuti alimentari	— Cfr. il documento di riferimento settoriale per il commercio al dettaglio <sup>(2)</sup>
Preparazione di alimenti da parte dei consumatori	Consumo energetico, produzione di rifiuti alimentari	— BEMP per migliorare l'imballaggio o scegliere un imballaggio in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale (sezione 3.1.3)

(<sup>1</sup>) Il documento di riferimento settoriale per l'agricoltura — settore delle produzioni vegetali e animali e la relativa «Relazione sulle migliori pratiche» pubblicati dal JRC sono disponibili online all'indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/agri.html>


(<sup>2</sup>) Il documento di riferimento settoriale per il settore del commercio al dettaglio e la relativa «Relazione sulle migliori pratiche» pubblicati dal JRC sono disponibili online all'indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/retail.html>

Gli aspetti ambientali di cui alle tabelle 2.1 e 2.2 sono stati scelti come i più significativi per la maggior parte dei fabbricanti di prodotti alimentari e bevande. Tuttavia è necessaria una valutazione caso per caso per stabilire gli aspetti ambientali che devono essere gestiti da parte di determinate imprese, nonché il carattere diretto o indiretto di ogni aspetto per un'impresa specifica. Potrebbero altresì essere rilevanti aspetti ambientali quali i rifiuti pericolosi, la biodiversità o gli utilizzi dei materiali per aree diverse da quelle elencate.

Oltre alle BEMP di cui alle tabelle 2.1 e 2.2, una BEMP più generale «per effettuare una valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti e/o delle operazioni» può contribuire a migliorare l'efficienza ambientale per tutti gli aspetti ambientali e le relative pressioni di cui alle tabelle.

Il presente documento di riferimento settoriale, oltre a descrivere le migliori pratiche per il settore della produzione di prodotti alimentari e di bevande (tutte le imprese che rientrano nei codici NACE 10 e 11) di cui sopra, comprende anche una serie di migliori pratiche specifiche per diversi sottosettori, ossia:

- lavorazione del caffè (codice NACE 10.83) nella sezione 3.2,
- produzione di olio di oliva (codice NACE 10.41) nella sezione 3.3,
- produzione di bibite analcoliche (codice NACE 11.07) nella sezione 3.4,
- fabbricazione di birra (codice NACE 11.05) nella sezione 3.5,
- produzione di carne e prodotti a base (compresa la carne di volatili) (codice NACE 10.13) nella sezione 3.6,
- produzione di succhi di frutta (codice NACE 10.32) nella sezione 3.7,
- operazioni di produzione di latticini (codice NACE 10.51) nella sezione 3.8,
- produzione di pane, biscotti e prodotti di pasticceria (codici NACE 10.71 e 10.72) nella sezione 3.9,
- produzione di vino (codice NACE 11.02) nella sezione 3.10.



3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

3.1. **Migliori pratiche di gestione ambientale per l'intero settore della produzione di prodotti alimentari e bevande**

La presente sezione è destinata ai produttori di prodotti alimentari e bevande (codici NACE 10 e 11).

3.1.1. *Effettuare una valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti e/o delle operazioni*

La BEMP consiste nel valutare l'impatto ambientale di prodotti e operazioni mediante gli strumenti di valutazione del ciclo di vita (*LIFE Cycle assessment* — LCA) <sup>(1)</sup> per individuare i settori di intervento prioritari, o «punti nevralgici», e definire una strategia per ridurre gli impatti ambientali.

Applicabilità

In fase di valutazione della sostenibilità ambientale, i produttori di prodotti alimentari e bevande possono trovarsi ad affrontare una serie di sfide, tra cui la complessità del prodotto e l'accesso alle informazioni. Una valutazione del ciclo di vita può essere costosa e dispendiosa in termini di tempo e alcuni impatti ambientali possono anche sfuggire al controllo del fabbricante, infatti anche quando sono quantificabili può essere molto difficile intervenire.

Questa BEMP è applicabile alle PMI nel settore della produzione di prodotti alimentari e bevande, dato che possono utilizzare strumenti semplificati se le loro capacità o risorse non consentono di realizzare una LCA.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i1) Percentuale di siti o prodotti <sup>(1)</sup> valutati utilizzando un protocollo di valutazione della sostenibilità ambientale riconosciuto (%).	(b1) È effettuata una valutazione della sostenibilità ambientale a livello dell'impresa che copre tutte le operazioni.
(i2) Numero di siti o prodotti valutati utilizzando un protocollo di valutazione della sostenibilità ambientale riconosciuto (%).	(b2) È effettuata una valutazione della sostenibilità ambientale per tutti i nuovi prodotti in fase di sviluppo.

<sup>(1)</sup> La percentuale di prodotti può essere calcolata (in questo caso e per gli indicatori analoghi menzionati in seguito), tenendo conto dell'insieme dei tipi diversi di prodotti fabbricati e del numero di tipi di prodotti valutati utilizzando un protocollo di valutazione della sostenibilità ambientale riconosciuto o ponderando con il volume delle vendite ciascun tipo di prodotto fabbricato, per esempio.


3.1.2. *Gestione sostenibile della catena di approvvigionamento*

La BEMP consiste nel gestire la catena di approvvigionamento, in particolare gli ingredienti o le materie prime, optando per uno o più dei tre metodi seguenti:

- ricorso agli appalti pubblici «verdi», selezionando dei fornitori che soddisfano i criteri di prestazione ambientale identificati <sup>(2)</sup>,
- adeguamento delle ricette al fine di eliminare gli ingredienti non sostenibili,
- aiuto ai fornitori esistenti affinché migliorino le loro prestazioni ambientali.

<sup>(1)</sup> Al fine di istituire un metodo comune per la misurazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, la Commissione ha messo a punto l'impronta ambientale dei prodotti (*Product Environmental Footprint* — PEF) e l'impronta ambientale delle organizzazioni (*Organisation Environmental Footprint* — OEF). L'utilizzo di questi metodi è stato oggetto nel 2013 di una raccomandazione della Commissione (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013H0179>). Lo sviluppo di regole specifiche per prodotto e per settore è attualmente testato (tra il 2013 e il 2016) da 280 imprese e organizzazioni volontarie raggruppate in 26 studi pilota (cfr. l'elenco all'indirizzo [http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef\\_pilots.htm](http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm))

<sup>(2)</sup> I criteri di prestazione ambientale utilizzati negli appalti verdi possono basarsi su certificazioni, norme, marchi di qualità ecologica, iniziative/cooperazione con il settore privato o sui risultati delle valutazioni della sostenibilità (cfr. BEMP 3.1.1) realizzate internamente o esternamente.



Inoltre, per i produttori di prodotti alimentari e bevande che utilizzano notevoli quantità di acqua come ingrediente (ad esempio produttori di bevande), la BEMP consiste nel valutare, in primo luogo, i rischi per le risorse idriche locali derivanti dal sito di produzione. Successivamente, si può predisporre un programma di sostenibilità delle risorse idriche, precisando le misure specifiche che possono essere adottate a favore della tutela delle risorse idriche locali.

#### Applicabilità

La gestione sostenibile della catena di approvvigionamento può comportare alcuni limiti: i) l'approccio degli appalti pubblici «verdi» presuppone la disponibilità di soluzioni ecologiche; ii) le ricette possono essere adeguate a condizione che gli ingredienti non sostenibili possano essere sostituiti con alternative equivalenti maggiormente sostenibili; e iii) non è sempre possibile influire sulle prestazioni dei fornitori esistenti, visto il volume ridotto dei prodotti acquistati da una PMI. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i tre approcci in questione sono applicabili.

Questa BEMP, con le suddette limitazioni, è pienamente applicabile alle PMI nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande.


#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i3) Percentuale di ingredienti o prodotti (ad esempio, l'imballaggio) che soddisfano i criteri di sostenibilità specifici dell'impresa o rispettano le norme esistenti in materia di sostenibilità (% in numero o valore in EUR)	—
(i4) Percentuale di ingredienti o prodotti (ad esempio, l'imballaggio) ottenuti tramite appalti verdi (% in numero o valore in EUR)	
(i5) Percentuale di fornitori partecipanti a programmi di miglioramento della sostenibilità (% in numero di fornitori o valore in euro dei prodotti che forniscono)	
(i6) Percentuale di fornitori dotati di un sistema di gestione ambientale operativo (% in numero di fornitori o in valore in euro dei prodotti che forniscono)	

#### 3.1.3. Migliorare l'imballaggio o scegliere un imballaggio in modo da ridurre l'impatto ambientale

La BEMP consiste nel ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio (imballaggio primario, secondario e terziario), durante l'intero ciclo di vita del prodotto, ad esempio utilizzando:

- strumenti di progettazione ecocompatibile per simulare in fase di progettazione la prestazione ambientale dell'imballaggio,
- il metodo dell'alleggerimento, che consiste nella riduzione del peso dell'imballaggio mantenendo lo stesso livello di protezione,
- imballaggio alla rinfusa degli ingredienti consegnati dai fornitori all'impresa,
- ricariche, ad esempio imballaggi riutilizzabili che devono essere restituiti al fabbricante di prodotti alimentari e bevande,
- imballaggi secondari e terziari a rendere,
- imballaggi contenenti materiale riciclato,
- imballaggi a base di bioplastiche, purché i vantaggi ambientali di tale scelta possano essere dimostrati.



Inoltre, la BEMP consente ai fabbricanti di prodotti alimentari e bevande di aiutare i consumatori a ridurre gli sprechi alimentari, nei modi seguenti:

- confezionando i prodotti in atmosfera modificata per aumentare la loro durata di conservazione,
- individuando la dimensione ottimale dell'imballaggio che si adatti meglio ai vari stili di vita e delle famiglie, in modo da ridurre gli avanzi,
- apponendo sull'imballaggio delle raccomandazioni concernenti le condizioni ottimali di conservazione del prodotto alimentare al fine di evitare gli sprechi.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i7) Emissioni di CO <sub>2</sub> legate all'imballaggio per unità di peso/volume di prodotto fabbricato (CO <sub>2eq</sub> /g di imballaggio o ml di prodotto)	(b3) Nella progettazione dell'imballaggio è impiegato uno strumento di progettazione ecocompatibile per individuare le soluzioni a impatto ambientale ridotto.
(i8) Peso dell'imballaggio per unità di peso/volume di prodotto fabbricato (g di imballaggio/g o ml di prodotto)	
(i9) Percentuale di imballaggio riciclabile (%)	
(i10) Percentuale di materiali riciclati nell'imballaggio (%)	
(i11) Densità media della categoria di prodotto netto per volume di prodotto imballato (kg di prodotto/l di prodotto confezionato)	


#### 3.1.4. Operazioni di pulizia ecocompatibili

La BEMP consiste nel ridurre la quantità di acqua, di energia e di sostanze chimiche utilizzate durante le operazioni di pulizia mediante:

- l'attuazione e l'ottimizzazione di sistemi di pulizia in loco (*Cleaning in place* — CIP) mediante una preparazione ottimale della pulizia (per esempio ricorrendo alla tecnica innovativa detta «ice pigging»), procedimenti di progettazione e configurazione accurati, la misura e il controllo della temperatura e della concentrazione dei detergenti, interventi meccanici adeguati, il riutilizzo dell'acqua di risciacquo finale per il pre-risciacquo, il riciclaggio dei detergenti e un processo di verifica della pulizia in tempo reale,
- l'ottimizzazione delle operazioni di pulizia manuali mediante campagne di sensibilizzazione, il controllo del consumo di energia, acqua e sostanze chimiche, il lavaggio a secco e la pulizia utilizzate e la pulizia dell'apparecchiatura non appena possibile dopo l'uso,
- la riduzione al minimo o la rinuncia all'uso di prodotti chimici nocivi, recuperando e riutilizzando i prodotti di pulizia e utilizzando prodotti chimici biologici meno nocivi,
- una migliore pianificazione della produzione al fine di evitare modifiche del processo di produzione che richiedano la pulizia delle apparecchiature,
- una migliore progettazione degli impianti, in particolare delle vasche, delle tubature ecc., in modo da eliminare le zone in cui i detergenti non arrivano o i liquidi si accumulano.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI. Presenta tuttavia alcuni limiti, quando sono necessari investimenti economici sostanziali per adottare sistemi di pulizia più sofisticati.



### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i12) Consumo di energia legato alla pulizia per unità di produzione (kWh/peso, volume o numero di prodotti)	—
(i13) Consumo di energia legato alla pulizia per unità di produzione (m <sup>3</sup> /peso, volume o numero di prodotti)	
(i14) Consumo di acqua legato alla pulizia (m <sup>3</sup> ) al giorno	
(i15) Generazione di acque reflue legata alla pulizia per unità di produzione (m <sup>3</sup> /peso, volume o numero di prodotti)	
(i16) Generazione di acque reflue legata alla pulizia (m <sup>3</sup> ) per operazione di pulizia	
(i17) Massa (kg) o volume (m <sup>3</sup> ) del prodotto di pulizia utilizzato per unità di produzione (peso, volume o numero di prodotti)	
(i18) Percentuale di prodotti di pulizia (%) con un marchio di qualità ecologica ISO di tipo I <sup>(1)</sup> (ad esempio, il marchio di qualità ecologica UE)	

(<sup>1</sup>) Nell'ambito della serie di norme ambientali ISO 14000, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha redatto una sottoserie (ISO 14020) specifica per l'etichettatura ambientale, che prevede tre tipi di sistemi di etichettatura. In questo contesto, il marchio di qualità ecologica di «tipo I» è un marchio basato su più criteri, sviluppato da terzi. Esempi di etichettatura di tipo I sono, a livello UE, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea e, a livello nazionale o multi-laterale, il Blaue Engel, il marchio di qualità ecologica austriaco e il Nordic Swan.

#### 3.1.5. Migliorare le operazioni di trasporto e di distribuzione

La BEMP consiste nel migliorare l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto e di logistica, partendo da considerazioni più strategiche/di livello generale per arrivare a considerazioni operative, ricorrendo a:

- appalti pubblici verdi e prescrizioni ambientali per i trasportatori,
- monitoraggio e comunicazione in materia di efficienza per tutte le operazioni di trasporto e logistica,
- integrazione dell'efficienza dei trasporti nelle decisioni in materia di fonti di approvvigionamento e nella progettazione dell'imballaggio,
- transizione verso modi di trasporto più efficienti (ad esempio, ferroviario, marittimo),
- ottimizzazione dei depositi (ad esempio l'isolamento termico, l'ubicazione, la gestione),
- ottimizzazione degli itinerari (per il trasporto stradale): ottimizzazione della rete stradale, pianificazione degli itinerari, uso della telematica e formazione degli autisti,
- riduzione al minimo dell'impatto ambientale dei veicoli stradali mediante decisioni di acquisto e modifiche a posteriori (ad esempio l'acquisto di veicoli elettrici per le consegne locali o la conversione al gas naturale e al biogas dei motori dei camion più grandi).

#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI. Tuttavia, alcune delle misure specifiche di cui sopra potrebbero non essere pertinenti se l'impresa non gestisce né ha alcuna influenza sulle operazioni specifiche in questione nel settore dei trasporti e della logistica.



### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i19) Emissioni di gas a effetto serra specifiche per il trasporto per quantità di prodotto. Kg di CO <sub>2eq</sub> emessi durante il trasporto per: tonnellata, m <sup>3</sup> , pallet o casse (a seconda del caso) o kg di CO <sub>2eq</sub> per importo netto (tonnellata, m <sup>3</sup> ) di prodotto consegnato	(b4) Per il 100 % delle operazioni di trasporto e logistiche (inclusi i fornitori terzi) sono riportati gli indicatori seguenti: percentuale dei diversi modi di trasporto kg CO <sub>2eq</sub> per m <sup>3</sup> /pallet ecc. consegnati.
(i20) Emissioni di gas a effetto serra specifiche per il trasporto (per quantità di prodotto e distanza) CO <sub>2eq</sub> emessa durante il trasporto per tonnellata di prodotto e km trasportato (Kg CO <sub>2eq</sub> /tonnellata/km)	(b5) Per le operazioni interne di trasporto e logistica, sono riportati gli indicatori seguenti: fattore di carico per il trasporto merci (% del peso o capacità volumetrica); kg CO <sub>2eq</sub> per tonnellata km.
(i21) Consumo di carburante dei veicoli per il trasporto su strada (l/100 km)	(b6) L'isolamento nei magazzini a temperatura controllata è ottimizzato.
(i22) Consumo totale di energia dei magazzini (kWh/m <sup>2</sup> ) in un determinato lasso di tempo (ad esempio un anno) normalizzato per l'unità pertinente di capacità di stoccaggio (ad esempio, kg di prodotto netto)	(b7) Il consumo medio di carburante dei veicoli pesanti è pari o inferiore a 30 l/100 km.
(i23) Percentuale dei trasporti effettuati in diversi modi (%)	
(i24) Fattore di carico per il trasporto merci (ad esempio fattore di carico dei camion) (% della capacità in peso o volume)	
(i25) Percentuale di tragitti a vuoto per i veicoli stradali (%)	
(i26) Percentuale di consegne effettuate attraverso il back-hauling (trasporto nel viaggio di ritorno) (%)	

#### 3.1.6. Miglioramento della congelazione della refrigerazione

La BEMP consiste nel migliorare le procedure e le apparecchiature di refrigerazione e di congelazione esistenti:


- selezione della temperatura adeguata sulla base delle necessità dei prodotti refrigerati o congelati,
- preraffreddamento di prodotti molto caldi/caldi prima di riporli nell'apparecchiatura di raffreddamento,
- riduzione al minimo del volume di prodotti o ingredienti conservati a freddo,
- eliminazione delle perdite di temperatura, ad esempio dalle porte sigillate, grazie all'impiego di porte alta velocità e di cortine d'aria e all'informazione e la formazione del personale,
- raccolta sistematica dei dati sui carichi di raffreddamento, il consumo energetico e i tassi di perdita e predisposizione di un piano di ispezione e manutenzione periodiche delle apparecchiature di raffreddamento.

Quando gli impianti di congelazione e refrigerazione sono potenziati o si progettano e si costruiscono nuovi impianti, la BEMP consiste nel:

- passare dagli idrofluorocarburi (HFC) ai refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale inferiore (ad esempio i refrigeranti naturali),
- concordare una «garanzia contro le perdite» con il fornitore delle apparecchiature,
- recuperare e riutilizzare il calore di residuo generato dall'unità di refrigerazione o da altri processi che generano calore residuo (ad esempio processi di produzione),
- scegliere apparecchiature, sistemi di controllo e una configurazione dell'impianto (ossia ubicazione e disposizione delle aree a temperature diverse) che consentano un consumo energetico minimo e riducano al massimo le perdite di temperatura e le fuoriuscite di refrigerante.

#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI. Alcuni limiti all'attuazione di ciascuna delle misure di cui sopra possono derivare da requisiti specifici di processo o prodotto.



**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i27) Percentuale di utilizzo dei sistemi di refrigerazione che utilizzano refrigeranti naturali rispetto al numero totale dei sistemi di refrigerazione (%)	(b8) Utilizzo del 100 % di sistemi di refrigerazione che utilizzano refrigeranti naturali in tutti i siti.
(i28) Coefficiente di prestazione (COP) per singolo sistema di refrigerazione o per l'intero impianto	
(i29) Coefficiente di prestazione del sistema (COSP) per singolo sistema di refrigerazione o l'intero impianto	
(i30) Indice di efficienza energetica (EER) per singolo sistema di refrigerazione o per l'intero impianto	
(i31) Energia impiegata per la refrigerazione per unità di prodotto per superficie raffreddata (kWh/m <sup>2</sup> /peso, volume o numero di prodotti)	

3.1.7. *Attuazione di una strategia di gestione dell'energia e miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le operazioni*

La BEMP consiste nel gestire il consumo energetico in tutte le operazioni dell'impresa mediante:

- la predisposizione di un sistema generale di gestione energetica (EnMS), come l'ISO 50001 <sup>(1)</sup>, nel quadro di un sistema di gestione ambientale come il sistema EMAS,
- l'installazione di contatori (o contatori intelligenti) a livello dei singoli processi, in modo da garantire il monitoraggio accurato del consumo energetico,
- lo svolgimento di audit energetici periodici in modo da individuare i principali fattori del consumo di energia (a livello dei processi),
- l'attuazione di soluzioni adeguate in materia di efficienza energetica per l'insieme dei processi in seno ad un impianto, in particolare tenendo conto delle possibili sinergie nella domanda di calore, refrigerazione e vapore,
- la ricerca e, se possibile, la valorizzazione delle sinergie per la produzione e il consumo di elettricità, calore, refrigerazione e vapore con gli impianti vicini (simbiosi industriale).


**Applicabilità**

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i32) Consumo di energia complessivo per unità di produzione (kWh/peso, volume, valore o numero di prodotti)	(b9) Un sistema di gestione energetica generale (EnMS) (ad esempio ISO 50001 <sup>(1)</sup> ) è operativo.
(i33) Consumo di energia complessivo per unità di superficie degli impianti (kWh/m <sup>2</sup> )	
(i34) Consumo di energia complessivo (kWh) per processi specifici	(b10) Si effettuano audit e controlli energetici periodici per individuare i principali fattori del consumo di energia.
(i35) Consumo di energia netto (ossia la quantità totale di energia consumata meno la quantità di energia recuperata e rinnovabile) per unità di prodotto (kWh/peso, volume, valore o numero di prodotti)	(b11) Per l'insieme dei processi in seno ad un impianto sono attuate adeguate soluzioni in materia di efficienza energetica.
	(b12) Le sinergie nella domanda di calore/refrigerazione/vapore sono sfruttate per l'insieme dei processi, all'interno dell'impianto e con impianti vicini.

<sup>(1)</sup> Maggiori informazioni sulla norma ISO 50001 per la gestione dell'energia sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm>



Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i36) Installazione di scambiatori di calore per il recupero dei flussi di calore/freddo (sì/no)	
(i37) Isolamento di tutte le condutture di vapore (sì/no)	
(1) Un sistema di gestione energetica generale può anche essere integrato in un sistema di gestione ambientale più ampio come il sistema EMAS.	

### 3.1.8. Integrazione delle energie rinnovabili nei processi di produzione

La BEMP consiste nell'integrare l'uso delle energie rinnovabili nella produzione di prodotti alimentari e bevande. In particolare, la BEMP consiste nell'andare oltre l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili e soddisfare la domanda di calore dei processi di produzione (dopo l'attuazione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica e riutilizzare il calore residuo, come menzionato nella sezione 3.1.7) con la produzione di calore da fonti rinnovabili (ad esempio sistemi di riscaldamento solare, biomassa o biogas) al posto del calore da fonti non rinnovabili. La scelta della fonte di calore rinnovabile dipende dalle condizioni locali (ad esempio, dalla disponibilità di biomassa prodotta localmente e delle materie prime necessarie per la produzione di biogas e/o dalla quantità di irraggiamento solare annuo).

#### Applicabilità

Il principio alla base di questa BEMP è applicabile a tutti produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI. Tuttavia, il ricorso ad un sistema di riscaldamento da fonti rinnovabili dipende dalla disponibilità di una fonte di energia rinnovabile locale adeguata e dalle esigenze in termini di calore e temperatura dei processi di produzione. Inoltre, l'adeguamento di un impianto di produzione già esistente affinché possa sfruttare il calore da fonti rinnovabili richiede un'attenta analisi di fattibilità tecnica, tenendo conto della configurazione esistente e dei vincoli degli attuali processi di produzione.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i38) Percentuale del consumo di energia delle unità di produzione (considerando separatamente calore e elettricità) proveniente da fonti di energia rinnovabile (%)	(b13) Viene sfruttato un sistema di produzione di energia termica rinnovabile sul posto o nelle vicinanze per processi di produzione adeguati.
(i39) Percentuale del consumo di energia delle unità di produzione (considerando separatamente calore e elettricità) proveniente da fonti di energia rinnovabile situate in loco o nelle vicinanze (%)	(b14) Le tecnologie dei processi sono adattate per un miglior adeguamento all'approvvigionamento di calore da fonti rinnovabili.


### 3.1.9. Evitare gli sprechi alimentari nelle operazioni di produzione

La BEMP consiste nel ridurre la produzione di rifiuti alimentari nell'impianto di produzione, individuando tutti gli sprechi che potrebbero essere evitati mediante:

- l'approccio detto «Total Productive Maintenance» (manutenzione produttiva), che consiste nel coinvolgimento del personale a tutti i livelli e funzioni per massimizzare l'efficacia complessiva degli impianti di produzione,
- il metodo Kaizen, che pone l'accento sul miglioramento continuo per ridurre gli sprechi alimentari individuando e realizzando i risparmi facili da conseguire (ossia i risultati facili da ottenere, misure facilmente attuabili),
- la tecnica del Value Stream Mapping (mappatura del flusso del valore), che consiste nel migliorare la visibilità dei processi con valore aggiunto e senza valore aggiunto al fine di individuare le fonti di rifiuti.

Grazie a questi approcci è possibile ridurre i rifiuti alimentari mediante:

- campagne di sensibilizzazione/coinvoglimento del personale,
- riesame delle gamme di prodotto e, di conseguenza, riduzione delle perdite d'inventario,



- imballaggi che richiedono manipolazioni minime al fine di ridurre le perdite di materie prime,
- approvvigionamento e consegna delle materie prime secondo il principio del «just in time»,
- maggiore visibilità delle quantità di rifiuti prodotti grazie a audit sui rifiuti,
- ottimizzazione delle rese produttive,
- passaggio dall'approccio «push» tradizionale incentrato sul fornitore ad un approccio «pull» orientato al cliente per garantire che la produzione rispecchi la domanda,
- promozione di una gestione più curata e di regole di igiene e pulizia più rigorose.

Inoltre, la BEMP consiste nel pubblicare una relazione sulla generazione dei rifiuti alimentari e le attività di prevenzione dei rifiuti predisposte e previste per il futuro, nonché nell'individuare gli obiettivi in questo ambito e pianificare le attività più adeguate per realizzarli.

#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i40) Efficienza totale di un impianto (OEE) <sup>(1)</sup> (%)	—
(i41) Rapporto tra la quantità di rifiuti alimentari generati (destinati al riciclaggio, al recupero e allo smaltimento, compresi i rifiuti alimentari utilizzati come fonte di energia o fertilizzanti) e la quantità di prodotti finiti (tonnellate di rifiuti alimentari/tonnellata di prodotti finiti)	

<sup>(1)</sup> L'efficienza totale di un impianto è calcolata moltiplicando tre fattori: i) tasso di disponibilità (percentuale del tempo teorico di funzionamento dell'apparecchiatura), ii) tasso di prestazione (capacità produttiva effettiva rispetto all'obiettivo di capacità produttiva) e iii) tasso di qualità del prodotto (percentuale di prodotti senza difetti né difettosi).

#### 3.1.10. Tenere conto del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (BREF del FDM)


Per tutti i fabbricanti di prodotti alimentari e bevande (codice NACE 10 e 11), la BEMP consiste nell'attuare le migliori tecniche disponibili pertinenti (*Best Available Techniques* — BAT) o altre tecniche che permettano di conseguire un livello di prestazione ambientale equivalente o superiore e nel tener conto delle tecniche emergenti di cui al «Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (BREF FDM)» <sup>(1)</sup>.

La BEMP consiste nel mirare ai livelli più rigorosi di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (o alla prestazione ambientale) [BAT -AE(P)L].

#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande, comprese le PMI, a condizione che le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti siano adatte alle attività e ai processi dell'impresa. Sebbene la BAT e i relativi BAT-AE(P)L descritti nel BREF del FDM riguardino in particolare i grandi impianti industriali, di norma sono pertinenti e applicabili in larga misura anche ai piccoli siti di produzione industriale. Tuttavia, l'applicabilità e la pertinenza di una tecnica specifica per una determinata impresa devono essere valutate caso per caso. Ad esempio, la maggior parte delle tecniche non sarebbe applicabile alle imprese che producono su scala molto ridotta in un impianto non industriale.

<sup>(1)</sup> Per maggiori informazioni sul contenuto dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e una spiegazione esauriente dei termini e degli acronimi, fare riferimento al sito web dell'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento: <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/>



**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i42) Vengono attuate le migliori tecniche disponibili pertinenti di cui al BREF del FDM o altre tecniche che permettono di conseguire una prestazione ambientale di livello equivalente o superiore (sì/no).	(b15) Il livello di prestazione ambientale raggiunto si situa nel decile superiore <sup>(1)</sup> per ognuna delle gamme di cui al BREF del FDM per i BAT-AE(P)L.
(i43) Si è tenuto conto delle tecniche emergenti pertinenti individuate nel BREF del FDM (sì/no)	

(1) Il decile superiore può corrispondere ai decili superiori o inferiori di ciascuna delle gamme definite per ogni BAT-AE(P)L, a seconda di quale sia più rigorosa sul piano ambientale.

**3.2. Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della lavorazione del caffè**

La presente sezione riguarda le imprese di lavorazione del caffè (codice NACE 10.83).

**3.2.1. Riduzione del consumo energetico mediante il preriscaldamento del caffè crudo per la torrefazione del caffè in lotti**

La BEMP consiste nel preriscaldare i chicchi di caffè immediatamente prima dell'operazione di torrefazione facendo ricircolare i gas di combustione provenienti dalla torrefazione del lotto precedente. Questa tecnica di risparmio energetico può essere associata ad altre tecniche di risparmio energetico, come il riutilizzo parziale dei gas di torrefazione nello stesso sistema di torrefazione sia direttamente (apparecchi di torrefazione dotati di un sistema di ricircolazione) sia mediante uno scambiatore di calore, o l'utilizzo dei gas di torrefazione per produrre acqua calda o riscaldare dei locali.

**Applicabilità**

Questa BEMP è applicabile quando si progetta l'installazione di un nuovo impianto di torrefazione in lotti ma può richiedere uno spazio considerevole e/o il rafforzamento della struttura dell'edificio. È anche possibile installare a posteriori un preriscaldatore su un impianto di torrefazione esistente; tuttavia, questa operazione è più complessa rispetto all'installazione di un preriscaldatore del caffè in un nuovo forno di torrefazione a causa dei costi, delle esigenze in termini di spazio, dei lavori di costruzione ecc. L'applicabilità di questa BEMP per le piccole e medie imprese può essere limitata a causa degli ingenti investimenti economici necessari.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i44) Riduzione del consumo di energia termica nella torrefazione del caffè grazie al preriscaldamento del caffè crudo (%)	(b16) Un sistema di preriscaldamento del caffè crudo è operativo.
(i45) Consumo di energia termica per le operazioni di torrefazione (kWh/tonnellata di caffè verde).	
(i46) Emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> (Kg CO <sub>2eq</sub> /tonnellata di caffè torrefatto) calcolate tenendo conto del consumo di energia elettrica e carburante (ad esempio, propano o metano) per le operazioni di torrefazione.	

**3.3. Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione di olio d'oliva**

La presente sezione riguarda le imprese produttrici di olio d'oliva (codice NACE 10.41).

**3.3.1. Ridurre al minimo il consumo di acqua nel processo di separazione dell'olio di oliva**

Durante la fase di separazione (detta anche chiarificazione o depurazione) dell'olio d'oliva dalle restanti particelle fini e dall'acqua, la BEMP consiste nell'utilizzare una centrifuga verticale che riduce al minimo l'utilizzo di acqua. La quantità di acqua utilizzata dovrebbe essere ridotta al minimo necessario per conseguire la composizione finale voluta dell'olio d'oliva.



#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di olio di oliva, comprese le PMI. La quantità di acqua necessaria nella fase di separazione dipende in ampia misura dalla qualità dell'olio proveniente dal decantatore.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i47) Consumo di acqua (litri) nella separazione dell'olio di oliva per unità di peso (tonnellate) di olive lavorate o per unità di volume (litri) di olio di oliva prodotto	(b17) L'acqua utilizzata per la separazione dell'olio d'oliva è inferiore a 50 l (5 %) per 1 000 litri di olio d'oliva prodotto

#### 3.3.2. Riduzione del lavaggio delle olive dopo la consegna

La BEMP consiste nel ridurre la necessità di lavare le olive prima di essere trasformate in olio d'oliva, ad esempio, raccogliendole direttamente dagli alberi. A tal fine, i produttori di olio di oliva possono istituire un'adeguata cooperazione con gli agricoltori che forniscono le olive.

L'adozione di misure adeguate per riciclare l'acqua che è comunque necessaria per il lavaggio delle olive consente di realizzare ulteriori risparmi di acqua.

#### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a un'ampia gamma di oleifici:

- piccoli frantoi (che trasformano le olive degli ulivi di loro proprietà): queste aziende controllano l'intero processo di produzione dell'olio di oliva (dalla produzione delle olive fino alla vendita al cliente) e, pertanto, possono adottare direttamente le misure necessarie per consegnare olive pulite al frantoio,
- produttori di olio di oliva industriali (che trasformano le olive fornite loro in virtù di un contratto con degli agricoltori): per le olive possono essere proposti prezzi diversi, in funzione, tra l'altro, del loro grado di sporcizia,
- cooperative (che trasformano le olive dei loro soci): queste organizzazioni istituiscono accordi tra i loro membri e i parametri concordati possono riguardare il livello di sporcizia delle olive o determinate pratiche di raccolta.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i48) Rapporto tra la quantità d'acqua utilizzata per il lavaggio delle olive dopo la consegna e il quantitativo di olive lavorate (l di acqua per tonnellata di olive)	(b18) Quando le olive consegnate sono pulite, non viene utilizzata acqua (0 l) dopo la consegna delle stesse.

#### 3.4. Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione delle bibite analcoliche

La presente sezione riguarda le imprese produttrici di bibite analcoliche (codice NACE 11.07).

##### 3.4.1. Utilizzo di ventilatori in fase di asciugatura delle bottiglie/delle confezioni

La BEMP consiste nell'installare piccoli ventilatori ad alta velocità correttamente progettati nel punto di utilizzo (fasi di asciugatura delle lattine/bottiglie e sistemi di risciacquo ad aria ionizzata) che possono sostituire gli essiccatori ad aria compressa.



## Applicabilità

Questa BEMP è applicabile ai produttori di bibite analcoliche che utilizzano un sistema ad aria per il risciacquo o l'asciugatura delle lattine o delle bottiglie prima di riempirle. Questa BEMP è applicabile a tutte le PMI.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i49) Consumo energetico per il soffiaggio/l'essiccazione per litro di prodotto (kWh/l)	—

**3.5. Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione della birra**

La presente sezione riguarda le imprese che producono birra (codice NACE 11.05).

**3.5.1. Ridurre il consumo energetico della bollitura del mosto di birra**

I produttori di birra possono ridurre il consumo energetico della bollitura del mosto:

- preriscaldando il mosto con il calore recuperato mediante la condensazione del vapore del mosto grazie all'uso di un sistema di stoccaggio dell'energia,
- riducendo il tasso di evaporazione durante l'ebollizione (ad esempio con sistemi di ebollizione in due fasi o l'ebollizione dinamica a bassa pressione) purché il sapore della birra consenta di ricorrere a questa soluzione.

## Applicabilità

Questa BEMP è ampiamente applicabile a tutti i produttori di birra, comprese le PMI.

Il preriscaldamento del mosto di birra è applicabile ai nuovi birrifici, a condizione che non vi siano limitazioni di spazio per l'installazione dei macchinari necessari. Nel caso degli impianti esistenti è opportuno effettuare uno studio economico per valutare se sia opportuno sostituire l'impianto di bollitura del mosto.


La riduzione del tasso di evaporazione non è applicabile a tutti i tipi di birra in quanto incide sulle caratteristiche organolettiche della birra. Qualora si ricorra a questa tecnica, occorre farlo considerando l'intero processo di brassaggio e solo nella misura adeguata per il prodotto specifico.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i50) Tasso di evaporazione (%) durante la bollitura del mosto	(b19) È installato un sistema di preriscaldamento del mosto con recupero del calore mediante condensazione del vapore proveniente dal mosto. (b20) Il tasso di evaporazione durante la bollitura del mosto è inferiore a 4 %
(i51) Consumo energetico totale nel corso del processo di produzione per ettolitro di birra prodotto (MJ/hl)	
(i52) Consumo energetico nel corso del preriscaldamento del mosto per ettolitro di birra prodotto (MJ/hl)	
(i53) Numero di birrificazioni (brassaggi) effettuate tra due pulizie della vasca di fermentazione	

**3.5.2. Passaggio da sistemi di fermentazione in lotti a sistemi di fermentazione continua**

La BEMP consiste nel passare dai sistemi di fermentazione in lotti a quelli a fermentazione continua per risparmiare energia e acqua. Una delle opzioni consiste nell'uso di un sistema continuo a quattro serbatoi, di cui tre soggetti ad agitazione, dove la birra è separata dal lievito. Dall'ultimo serbatoio, la birra chiarificata scorre verso una vasca di maturazione dove il sapore viene affinato grazie all'azione dei lieviti.



### Applicabilità

Vi sono alcune limitazioni all'applicabilità di questa BEMP. La tecnica è generalmente applicabile alle operazioni di birrificazione di media e grande portata. Inoltre, il passaggio al brassaggio continuo può incidere sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale e potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di birra

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i51) Consumo energetico totale nel corso del processo di produzione per ettolitro di birra prodotto (MJ/hl)	—
(i54) Consumo di acqua totale nel corso del processo di produzione per ettolitro di birra prodotto (hl di acqua/hl di birra)	

#### 3.5.3. Recupero del CO<sub>2</sub> nel corso della produzione di birra

La BEMP consiste nel recuperare il CO<sub>2</sub> generato durante la produzione della birra dalla parte superiore dei serbatoi/delle vasche di fermentazione, dalle vasche di maturazione e dai serbatoi per la birra filtrata. Il CO<sub>2</sub> è successivamente pulito, purificato e compresso ai fini del suo stoccaggio. Può in seguito essere utilizzato in una serie di operazioni, come il processo di carbonatazione e imbottigliamento, ma anche venduto o destinato ad altre applicazioni nell'ambito della simbiosi industriale.

### Applicabilità

Questa BEMP può essere adattata a tutti i livelli della produzione di birra. Tuttavia, i piccole e piccolissimi birrifici <sup>(1)</sup> potrebbero considerarla poco interessante visti i costi di investimento e la complessità del sistema di recupero del CO<sub>2</sub> prodotto.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i55) Percentuale di CO <sub>2</sub> recuperato dalla fermentazione (%)	(b21) È operativo un sistema per il recupero di almeno il 50 % del CO <sub>2</sub> generato durante la fermentazione.
(i56) Quantità di CO <sub>2</sub> recuperato per ettolitro di birra prodotto (g CO <sub>2</sub> /hl)	
(i57) Capacità oraria del sistema di recupero di CO <sub>2</sub> (g CO <sub>2</sub> /h) del birrificio	

#### 3.6. Migliori pratiche di gestione ambientale per la produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)


La presente sezione riguarda le aziende produttrici di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) (codice NACE 10.13).

##### 3.6.1. Trattamento ad alta pressione per la decontaminazione della carne

La BEMP consiste nel ricorso ad una pressione elevata nei processi di pastorizzazione e cottura nella produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) in modo da ridurre il consumo di energia. Una pressione elevata può essere utilizzata in vari modi per:

- sostituire la pastorizzazione termica,
- ridurre la fase di cottura: con una pressione elevata, la fase di cottura può essere accorciata dato che nella fase di pastorizzazione a pressione elevata si ottiene una pastorizzazione completa.

<sup>(1)</sup> La direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21) definisce «piccola birreria indipendente» una birreria la cui produzione annuale non supera 200 000 ettolitri.



### Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di prodotti a base di carne (carne di volatili inclusa), comprese le PMI. Tuttavia, i costi d'investimento per l'acquisto delle apparecchiature sono elevati e potrebbero scoraggiare le PMI. In questo caso, le PMI potranno ricorrere ad un servizio di noleggio per la trasformazione ad alta pressione, se disponibile.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i58) Consumo energetico totale per quantità di carne (compresa la carne di volatili) trattata (kWh/kg di prodotto)	(b22) Il trattamento ad alta pressione (effettuato all'interno o esternalizzato) è utilizzato per trattare i prodotti di carne idonei (ad esempio prodotti cotti e prodotti soggetti a salatura, cotti e crudi).
(i59) Consumo energetico nel corso del trattamento ad alta pressione (kWh/ciclo di prodotto trasformato o kWh/kg di prodotto)	

### 3.7. Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della produzione di succhi di frutta

La presente sezione riguarda le imprese che producono succhi di frutta (codice NACE 10.32).

#### 3.7.1. Utilizzo a valore aggiunto dei residui di frutta

La BEMP consiste nello smaltire i residui di frutta del processo di produzione nell'ordine di priorità seguente:

- recupero di prodotti valorizzabili, laddove possibile: ad esempio, la pectina (derivante dai residui di agrumi e pesche), i prodotti chimici fini (beta carotenoidi derivanti dai residui di carote) e gli ingredienti alimentari multifunzionali (derivanti da residui di carote, arance e mele) che possono essere utilizzati nei prodotti di panetteria,
- utilizzo dei residui di frutta per l'alimentazione animale, se questo sottoprodotto interessa i fabbricanti locali di mangimi o gli allevatori locali di bestiame,
- utilizzo dei residui di frutta in quanto co-substrato di digestione anaerobica in un impianto di digestione anaerobica già operativo nelle vicinanze o progettazione di un nuovo sistema di digestione anaerobica in collaborazione con altri organismi delle vicinanze che producono rifiuti organici che potrebbero essere trattati in un impianto di digestione anaerobica (ad esempio gli allevatori di bestiame).

### Applicabilità


Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di succhi di frutta, comprese le PMI, purché le condizioni locali (per esempio disponibilità a livello locale di bestiame da alimentare, presenza di impianti di digestione anaerobica) consentano di attuare le opzioni sopra elencate.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i60) Percentuale di valorizzazione dei residui di frutta (%): quantità totale di residui di frutta utilizzata per il recupero di prodotti valorizzabili (ad esempio, pectina, oli essenziali), come alimenti per animali o come co-substrato in un impianto di digestione anaerobica.	(b23) La totalità (100 %) dei residui di frutta è utilizzata per il recupero di prodotti valorizzabili (ad esempio, pectina, oli essenziali), come alimenti per animali o come co-substrato in un impianto di digestione anaerobica.

### 3.8. Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione del formaggio

La presente sezione riguarda le imprese che producono formaggio (codice NACE 10.51).



3.8.1. *Recupero del siero di latte*

La BEMP consiste nel recuperare la totalità del siero di latte derivante dalla produzione di formaggio e nell'utilizzarlo per altre applicazioni, secondo il seguente elenco di priorità:

- concentrare, filtrare e/o far evaporare il siero di latte per produrre polvere di siero di latte, concentrato di proteine di siero di latte, lattosio e altri sottoprodotti,
- fabbricare prodotti a base di siero di latte destinati al consumo umano, quali i formaggi o le bibite a base di siero di latte,
- utilizzare il siero di latte per l'alimentazione animale o come fertilizzante o trattarlo in un impianto di digestione anaerobica.

## Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i produttori di formaggio, comprese le PMI, purché le condizioni locali (ad esempio una produzione sufficiente di siero di latte per l'attuazione di un sistema di concentrazione del siero di latte, la domanda di prodotti a base di siero di latte del mercato, la disponibilità locale di bestiame da alimentare) consentano l'attuazione delle opzioni sopra elencate.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i61) Percentuale (% del peso) del peso totale di materia secca del siero di latte recuperato per essere utilizzato nei prodotti destinati al consumo umano, negli alimenti per animali e come materiale organico per la digestione anaerobica.	(b24) Il siero di latte è recuperato e successivamente trattato per ottenere altri prodotti destinati al consumo umano in funzione della domanda di mercato. Il siero di latte eccedente è utilizzato invece per l'alimentazione degli animali o per la digestione anaerobica.
(i62) Percentuale (% del peso) del peso totale di materia secca del siero di latte recuperato per essere utilizzato nei prodotti destinati al consumo umano.	

3.9. **Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione di pane, biscotti e prodotti di pasticceria**

La presente sezione riguarda le imprese che producono pane, biscotti e prodotti di pasticceria (codici NACE 10.71 e 10.72).

3.9.1. *Sistemi per ridurre gli sprechi dovuti al pane di resa*


La BEMP consiste nell'istituire opportuni sistemi di «ritiro» del pane in modo che il pane di resa dei punti di vendita sia riportato nel panificio in cui è stato prodotto. Il pane così raccolto è stoccato nel panificio e può essere lavorato per essere trasformato in pane grattato o in gnocchetti, essere recuperato da imprese autorizzate (ad esempio, organismi di beneficenza o sociali, se il pane è ancora idoneo al consumo umano), o essere utilizzato per altri fini (ad esempio i mangimi). Il recupero del pane da parte di organismi autorizzati può avvenire anche direttamente presso i punti di vendita.

## Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti produttori di pane, comprese le PMI. I panifici che non consegnano pane in punti di vendita distanti possono attuare direttamente le misure summenzionate, senza dover istituire sistemi di ritiro del pane. In funzione dell'uso che si prevede di fare del pane recuperato, occorre prevedere condizioni di manipolazione, trasporto e stoccaggio adeguate che soddisfino le prescrizioni in materia di igiene.

**Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati**

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i63) Percentuale di recupero (%) del pane di resa dai punti di vendita che partecipano al sistema di «recupero»	(b25) Per i panifici: la totalità (100 %) dei punti di vendita del pane prodotto da un panificio partecipa ad un adeguato sistema di ritiro del pane



Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i64) Partecipazione (%) dei punti di vendita ai sistemi di recupero in una determinata aerea	
(i65) Percentuale di pane di resa destinata ad altri usi per ridurre la produzione di rifiuti alimentari (%)	

### 3.9.2. *Ridurre al minimo il consumo di energia della cottura al forno*

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di energia per la cottura al forno, utilizzando i forni esistenti nel modo più efficiente sotto il profilo energetico o selezionando il forno più efficiente per soddisfare le esigenze specifiche di cottura tenendo conto: delle esigenze di produzione, delle fonti di energia, dei limiti di spazio, delle esigenze in termini di temperatura, delle modalità di funzionamento e di trasferimento del calore.

#### Applicabilità

Questa BEMP è ampiamente applicabile a tutti produttori di pane, biscotti e prodotti di pasticceria, comprese le PMI.

#### Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i66) Consumo energetico nel processo di cottura al forno, kWh per: — t di prodotto finito, o — t di farina utilizzata, o — m <sup>2</sup> di superficie di cottura (superficie del forno)	—


### 3.10. **Migliori pratiche di gestione ambientale nella produzione di vino**

La presente sezione riguarda le imprese produttrici di vino (codice NACE 11.02).

#### 3.10.1. *Ridurre l'impiego di acqua, la produzione di rifiuti organici e il consumo di energia nelle aziende vinicole*

La BEMP consiste nel:

- ridurre il consumo di acqua nell'azienda vinicola migliorando le operazioni di pulizia (Sezione 3.1.4) e installando macchinari a bassissimo consumo di acqua,
- attuare un approccio strategico in materia di efficienza delle risorse per i residui organici prodotti nell'azienda vinicola, in particolare azioni specifiche, quali: trasformare alcuni sottoprodotti in prodotti destinati al consumo umano (es. distillazione dell'alcol a partire dalla vinaccia); evitare i fertilizzanti sintetici grazie al compostaggio; recuperare l'energia in impianti combinati di riscaldamento, raffreddamento e energia elettrica (Sezione 3.1.8),
- ridurre il consumo energetico:
  - scegliendo apparecchiature efficienti sul piano energetico ogniqualvolta occorre procedere ad una sostituzione o a un potenziamento, assicurando il corretto dimensionamento degli impianti selezionati (in funzione delle esigenze del processo),
  - rafforzare l'isolamento delle tubature, delle condotte di raffreddamento ecc.,
  - procedere periodicamente ad un'ispezione delle condotte di riscaldamento/raffreddamento nei serbatoi per prevenire e riparare le perdite o i danni al loro sistema di isolamento,
  - progettare cantine ad elevata efficienza energetica (cioè selezionando un'ubicazione e un'orientamento adeguati per ridurre l'esposizione alla luce solare, selezionando materiali da costruzione con valori U elevati e utilizzando tetti «verdi» e pitture e materiali riflettenti).



## Applicabilità

La BEMP è applicabile a tutti i produttori di vino, comprese le PMI. Per le aziende vinicole esistenti sussistono, per alcune delle misure sopra descritte, alcuni limiti in quanto l'applicabilità dipende dai processi di produzione specifici già predisposti.


## Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i67) Consumo totale di acqua nell'azienda vinicola (l) per litro di vino prodotto. L'acqua utilizzata può anche essere misurata a livello di processo.	—
(i68) Produzione di rifiuti organici nell'azienda vinicola (kg) per litro di vino prodotto per mese/anno	
(i69) Consumo di energia termica (kWh/l di vino prodotto): può essere calcolato annualmente oppure durante la stagione della vendemmia	
(i70) Consumo di energia elettrica (kWh/l di vino prodotto): può essere calcolato annualmente oppure durante la stagione della vendemmia	


## 4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SPECIFICI PER IL SETTORE RACCOMANDATI

La tabella seguente contiene **una selezione** di importanti indicatori di prestazione ambientale per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande. Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori descritti nella Sezione 3. La tabella è divisa per gruppi di destinatari, secondo la struttura del presente documento:


- indicatori chiave per tutti i fabbricanti di prodotti alimentari e bevande,
- indicatori chiave aggiuntivi per vari sottosettori del settore della produzione di prodotti alimentari e bevande, vale a dire:
  - lavorazione del caffè,
  - produzione di olio d'oliva,
  - produzione di bibite analcoliche,
  - produzione di birra,
  - produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili),
  - produzione di succhi di frutta,
  - produzione di formaggio,
  - fabbricazione di pane, biscotti e prodotti di pasticceria,
  - produzione di vino.




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
<b>TUTTI I FABBRICANTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE (CODICI NACE 10 E 11)</b>							
Percentuale del totale di siti o prodotti valutati utilizzando un protocollo di valutazione della sostenibilità ambientale riconosciuto.	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Numero di siti di produzione (processi di produzione) e prodotti che sono valutati in base all'impronta di carbonio e/o alla valutazione del ciclo di vita (LCA — <i>LIFE Cycle Assessment</i> ) diviso per il numero totale di siti di produzione e di prodotti	A livello dell'impresa	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Acqua Rifiuti Biodiversità Emissioni	È effettuata una valutazione della sostenibilità ambientale a livello dell'impresa che copre tutte le operazioni. È effettuata una valutazione della sostenibilità ambientale per tutti i nuovi prodotti in fase di sviluppo.	BEMP 3.1.1
Percentuale di ingredienti o prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità specifici dell'impresa o rispettano le norme esistenti in materia di sostenibilità	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Numero o valore in euro degli ingredienti o dei prodotti acquistati che soddisfano i criteri specifici di sostenibilità dell'impresa o rispettano le norme esistenti in materia di sostenibilità diviso per il numero totale di ingredienti o prodotti acquistati (o loro valore)	A livello dell'impresa	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Acqua Rifiuti Biodiversità Emissioni	—	BEMP 3.1.2
Percentuale di fornitori partecipanti a programmi di miglioramento della sostenibilità	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Numero di fornitori partecipanti a programmi di gestione sostenibile (al fine di migliorare la loro prestazione ambientale) rispetto al numero totale di fornitori. Questo indicatore può essere calcolato anche sulla base del valore in euro dei prodotti forniti da fornitori che partecipano a programmi di gestione sostenibile (al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali) rispetto al valore totale dei prodotti forniti	A livello dell'impresa	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Acqua Rifiuti Biodiversità Emissioni	—	BEMP 3.1.2




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Emissioni di CO <sub>2</sub> legate all'imballaggio per unità di peso/volume del prodotto fabbricato	Imballaggio g di CO <sub>2eq</sub> /g di prodotto Imballaggio g di CO <sub>2eq</sub> /ml di prodotto	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Quantità di CO <sub>2eq</sub> dovuta all'imballaggio per unità di peso o di volume di prodotto fabbricato calcolata grazie all'uso di uno strumento di progettazione ecocompatibile per progettazione degli imballaggi	Per prodotto	Efficienza energetica	Per individuare soluzioni a basso impatto ambientale viene utilizzato uno strumento di progettazione ecocompatibile per la progettazione degli imballaggi.	BEMP 3.1.3
Consumo di energia legato alla pulizia per unità di produzione	kWh/kg kWh/l kWh/numero di prodotti	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Energia (calore ed energia elettrica) utilizzata per le operazioni di pulizia divisa per la quantità di prodotto fabbricato, espressa in peso, in volume o in numero di prodotti	Per sito di produzione	Efficienza energetica	—	BEMP 3.1.4
Consumo di acqua legato alla pulizia per unità di produzione	m <sup>3</sup> /kg m <sup>3</sup> /l m <sup>3</sup> /numero di prodotti	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Acqua utilizzata per le operazioni di pulizia divisa per la quantità di prodotto fabbricato, espressa in peso, in volume o in numero di prodotti	Per sito di produzione	Acqua	—	BEMP 3.1.4
Quantità di prodotto di pulizia utilizzato per unità di produzione	kg/kg kg/l kg/numero di prodotti m <sup>3</sup> /kg m <sup>3</sup> /l m <sup>3</sup> /numero di prodotti	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Massa o volume di prodotti di pulizia (ad esempio soda caustica) diviso per la quantità di prodotto fabbricato, espresso in peso, in volume o in numero di prodotti	Per sito di produzione	Efficienza dei materiali Emissioni	—	BEMP 3.1.4



Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Emissioni di gas a effetto serra specifiche per il trasporto per quantità di prodotto	kg CO <sub>2eq</sub> /m <sup>3</sup> kg CO <sub>2eq</sub> /tonnellata kg CO <sub>2eq</sub> /pallet kg CO <sub>2eq</sub> /cassetta	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Quantità totale di CO <sub>2eq</sub> emessa durante il trasporto divisa per il peso o il volume o il numero di palette/cassette (a seconda dei casi) trasportate	A livello dell'impresa	Efficienza dei materiali Emissioni	Per il 100 % delle operazioni di trasporto e logistiche (inclusi i fornitori terzi) sono riportati gli indicatori seguenti: percentuale dei diversi modi di trasporto kg CO <sub>2eq</sub> per m <sup>3</sup> /pallet ecc. consegnati.	BEMP 3.1.5
Emissioni di gas a effetto serra specifiche per il trasporto per quantità di prodotto e distanza	kg CO <sub>2eq</sub> /tonnellata/km	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Totale di CO <sub>2eq</sub> emesso durante il trasporto diviso per il peso del prodotto trasportato e la distanza percorsa.	A livello dell'impresa	Efficienza dei materiali Emissioni	Per le operazioni interne di trasporto e logistica, sono riportati gli indicatori seguenti: fattore di carico dei camion (% del peso o capacità volumetrica); kg CO <sub>2eq</sub> per tonnellata km.	BEMP 3.1.5
Percentuale dei diversi modi di trasporto	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Percentuale dei vari modi di trasporto (ad esempio, trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo) sul totale delle attività di trasporto. La percentuale di trasporti per modo può essere calcolata in base al dato tonnellata/km o al valore di vendita.	A livello dell'impresa	Efficienza dei materiali Emissioni	Per il 100 % delle operazioni di trasporto e logistiche (inclusi i fornitori terzi) sono riportati gli indicatori seguenti: percentuale dei diversi modi di trasporto kg CO <sub>2eq</sub> per m <sup>3</sup> /pallet ecc. consegnati.	BEMP 3.1.5




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Fattore di carico per il trasporto merci	% della capacità di peso (kg) % della capacità volumetrica (m <sup>3</sup> )	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Carico totale utilizzato (peso o volume) diviso per il carico totale disponibile (peso o volume) per il mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto dei prodotti	A livello dell'impresa	Efficienza dei materiali Emissioni	Per le operazioni interne di trasporto e logistica, sono riportati gli indicatori seguenti: fattore di carico per il trasporto merci (% del peso o capacità volumetrica); kg CO <sub>2,eq</sub> per tonnellata km.	BEMP 3.1.5
Consumo di carburante dei veicoli per il trasporto su strada	l/100 km	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Risparmio effettivo di carburante su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti	A livello dell'impresa	Efficienza energetica Emissioni	Consumo medio di carburante dei veicoli pesanti pari o inferiore a 30 l/100 km.	BEMP 3.1.5
Consumo di energia totale specifica dei depositi	kWh/m <sup>2</sup> /kg di prodotto netto	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Consumo totale di energia dei depositi (in termini di energia finale) in un determinato periodo di tempo (ad esempio, per mese o anno) diviso per la quantità pertinente di produzione (kg di prodotto netto)	Per sito di produzione	Efficienza energetica	L'isolamento nei magazzini a temperatura controllata è ottimizzato.	BEMP 3.1.5
Percentuale di utilizzo dei sistemi di refrigerazione che utilizzano refrigeranti naturali	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Numero di sistemi di refrigerazione/raffreddamento che utilizzano refrigeranti naturali diviso per il numero totale dei sistemi di refrigerazione/raffreddamento.	Per sito di produzione	Emissioni	Utilizzo di sistemi di refrigerazione alimentati unicamente con refrigeranti naturali in tutti i siti.	BEMP 3.1.6
Indice di efficienza energetica (EER)	kW (capacità di raffreddamento)/kWh (immissione di energia elettrica)	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Rapporto tra la capacità di raffreddamento e l'immissione di elettricità in un sistema di raffreddamento/refrigerazione. Il rapporto può essere calcolato per ciascun sistema di refrigerazione o per l'insieme delle installazioni di produzione/refrigerazione/congelamento	Per sito di produzione	Efficienza energetica	---	BEMP 3.1.6




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Consumo energetico complessivo per unità di prodotto	kWh/tonnellata kWh/EUR kWh/m <sup>3</sup> kWh/numero di prodotti	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Energia (calore, refrigerazione ed energia elettrica) utilizzata nel sito di produzione divisa per la quantità di prodotto fabbricato, espresso in peso, in valore, in volume o in numero di prodotti	Per sito di produzione	Efficienza energetica	Un sistema di gestione energetica generale (EnMS) (ad esempio ISO 50001) è operativo. Si effettuano audit e controlli energetici periodici per individuare i principali fattori del consumo di energia. Per l'insieme dei processi in seno ad un impianto sono attuate adeguate soluzioni in materia di efficienza energetica. Le sinergie nel fabbisogno di calore/refrigerazione/vapore sono sfruttate per l'insieme dei processi, all'interno dell'impianto e con impianti vicini.	BEMP 3.1.7
Consumo energetico totale per unità di superficie dell'impianto	kWh/m <sup>2</sup> dell'unità di produzione	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Energia (calore, raffreddamento e elettricità) utilizzata nel sito di produzione in un determinato lasso di tempo (ad esempio anno o mese) divisa per la superficie dell'impianto	Per sito di produzione	Efficienza energetica	Un sistema di gestione energetica generale (EnMS) (ad esempio ISO 50001) è operativo. Si effettuano audit e controlli energetici periodici per individuare i principali fattori del consumo di energia. Per l'insieme dei processi in seno ad un impianto sono attuate adeguate soluzioni in materia di efficienza energetica. Le sinergie nel fabbisogno di calore/refrigerazione/vapore sono sfruttate per l'insieme dei processi, all'interno dell'impianto e con impianti vicini.	BEMP 3.1.7




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Consumo energetico complessivo per processi specifici	kWh	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Energia (calore, refrigerazione elettrica) utilizzata nel corso di un determinato lasso di tempo (ad esempio anno o mese) per un processo specifico (ad esempio, lavaggio, cottura, refrigerazione)	Per processo	Efficienza energetica	Un sistema generale di gestione energetica (EnMS) è in vigore, come l'ISO 50001, che può far parte di un sistema di gestione ambientale come il sistema EMAS. Si effettuano audit e controlli energetici periodici per individuare i principali fattori del consumo di energia. Per l'insieme dei processi in seno ad un impianto sono attuate adeguate soluzioni in materia di efficienza energetica. Le sinergie nel fabbisogno di calore/refrigerazione/vapore sono sfruttate per l'insieme dei processi, all'interno dell'impianto e con impianti vicini.	BEMP 3.1.7
Percentuale del consumo energetico delle unità di produzione da fonti di energia rinnovabile	%	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Quantità di energia rinnovabile (considerando separatamente energia elettrica e calore) prodotta in loco/nelle vicinanze o acquistata sotto forma di energia rinnovabile certificata (ad esempio, energia elettrica da fonti rinnovabili), divisa per il consumo energetico degli impianti di produzione (considerando separatamente energia elettrica e calore). La certificazione deve garantire che l'energia rinnovabile acquistata non sia già contabilizzata da un'altra organizzazione o inclusa nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica.	Per sito di produzione	Efficienza energetica Emissioni	Predisposizione di un sistema di produzione di energia termica rinnovabile sul posto o nelle vicinanze per processi di produzione idonei. Le tecnologie dei processi sono adattate per garantire un miglior adeguamento all'approvvigionamento di calore da fonti rinnovabili.	BEMP 3.1.8



Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Rapporto tra i rifiuti alimentari e i prodotti finiti fabbricati	tonnellate di rifiuti alimentari/tonnellata di prodotto finito	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Tonnellate di rifiuti alimentari (destinati al riciclaggio, al recupero e allo smaltimento, compresi i rifiuti alimentari utilizzati come fonte di energia o per la produzione di fertilizzanti) diviso per tonnellate di prodotto finito	Per sito di produzione	Rifiuti	—	BEMP 3.1.9
Le BAT pertinenti sono attuate	s/n	Tutti i produttori di prodotti alimentari e bevande	Questo indicatore consente di sapere se il produttore di prodotti alimentari e bevande applica le migliori tecniche disponibili adeguate (BAT). La loro pertinenza dovrebbe essere valutata dal produttore di prodotti alimentari e di bevande, in base all'analisi ambientale delle sue attività e degli aspetti e delle pressioni ambientali pertinenti individuati. La valutazione dovrebbe tenere conto delle dimensioni/condizioni specifiche delle attività e dei processi attuati dall'impresa.	Per sito di produzione	Emissioni	Il livello di prestazione ambientale raggiunto si situa nel decile superiore per ognuna delle gamme di cui al BREF del FDM per i BAT-AE(P)L.	BEMP 3.1.10
IMPRESE DI LAVORAZIONE DEL CAFFÈ (CODICE NACE 10.83)							
Consumo di energia termica nel corso delle operazioni di torrefazione	kWh/tonnellata di caffè crudo torrefatto	Imprese di lavorazione del caffè	Energia termica utilizzata (ad esempio, gas naturale, propano) per la torrefazione divisa per il numero di tonnellate di caffè crudo torrefatto. Questo valore può essere calcolato per lotto di caffè torrefatto o per un dato periodo (ad esempio, giorno, settimana, mese)	Per sito di produzione	Efficienza energetica Emissioni	Un sistema di preriscaldamento del caffè crudo è operativo.	BEMP 3.2.1




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
<b>IMPRESSE PRODUTTRICI DI OLIO DI OLIVA (CODICE NACE 10.41)</b>							
Consumo di acqua nel processo di separazione dell'olio di oliva	l di acqua/tonnellata di olive lavorate l di acqua/l di olio d'oliva prodotto	Imprese produttrici di olio di oliva	Quantità di acqua consumata (l) per la separazione dell'olio di oliva divisa per la quantità (peso) di olive lavorate o il volume di olio di oliva prodotto	Per sito di produzione	Acqua	Il consumo di acqua per la separazione dell'olio di oliva è inferiore a 50 l (5 %) per 1 000 litri di olio d'oliva prodotto.	BEMP 3.3.1
Acqua utilizzata per il lavaggio delle olive dopo la consegna	l di acqua/tonnellata di olive lavorate	Imprese produttrici di olio di oliva	Quantità di acqua utilizzata per il lavaggio delle olive dopo la consegna (l) diviso per il peso delle olive lavorate (tonnellate)	Per sito di produzione	Acqua	Quando le olive consegnate sono pulite, non viene utilizzata acqua (0 litri) alla consegna.	BEMP 3.3.2
<b>IMPRESSE PRODUTTRICI DI BIBITE ANALCOLICHE (CODICE NACE 11.07)</b>							
Consumo energetico per il soffiaggio/l'essiccazione	kWh/l	Imprese che producono bibite analcoliche	Energia utilizzata (kWh) per il soffiaggio/l'essiccazione divisa per la quantità (l) di prodotto fabbricato	Per sito di produzione	Efficienza energetica	—	BEMP 3.4.1
<b>IMPRESSE PRODUTTRICI DI BIRRA (CODICE NACE 11.05)</b>							
Consumo energetico totale nel corso della birrificazione	Mj/hl	Imprese produttrici di birra	Energia utilizzata (calore ed elettricità) divisa per la quantità di birra prodotta (hl) nel corso di un determinato lasso di tempo. Questo valore può essere calcolato separatamente per l'energia elettrica e il calore.	Per sito di produzione	Efficienza energetica	Installazione di un sistema di preriscaldamento del mosto con recupero del calore mediante condensazione del vapore proveniente dal mosto.	BEMP 3.5.2, 3.5.3



Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Tasso di evaporazione durante la bollitura del mosto	%	Imprese produttrici di birra	Il tasso di evaporazione (%) durante la bollitura del mosto è calcolato come segue: $100 - (\text{volume dopo ebollizione} \times 100) / \text{volume prima dell'ebollizione}$	Per sito di produzione	Efficienza energetica	Il tasso di evaporazione durante la bollitura del mosto è inferiore a 4 %	BEMP 3.5.2
Consumo di acqua nel processo di produzione della birra	hl di acqua/hl di birra	Imprese produttrici di birra	Consumo di acqua (hl) nel processo di produzione diviso per la quantità di birra prodotta (hl) nel corso di un determinato lasso di tempo	Per sito di produzione	Acqua	—	BEMP 3.5.3
Percentuale di CO <sub>2</sub> recuperato dalla fermentazione	%	Imprese produttrici di birra	Quantità di CO <sub>2</sub> recuperato nel corso della produzione di birra nei serbatoi/vasche di fermentazione, nelle vasche di maturazione e nei serbatoi per la birra filtrata	Per sito di produzione	Efficienza energetica Emissioni	È operativo un sistema per il recupero di almeno il 50 % del CO <sub>2</sub> generato durante la fermentazione.	BEMP 3.5.4
AZIENDE PRODUTTRICI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, COMPRESA LA CARNE DI VOLATILI (CODICE NACE 10.13)							
Consumo totale di energia per la lavorazione delle carni	kWh/kg prodotto	Imprese che producono prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)	Quantità di energia consumata per la lavorazione della carne (compresa la carne di volatili) in kWh, divisa per la quantità (kg) di prodotti a base di carne lavorati	Per processo	Efficienza energetica	—	BEMP 3.6.1
Consumo energetico nella lavorazione ad alta pressione	kWh/ciclo di prodotto lavorato kWh/kg di prodotto	Imprese che producono prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)	Il consumo di energia nella lavorazione ad alta pressione nei processi di pastorizzazione e cottura	Per processo	Efficienza energetica	La lavorazione ad alta pressione (effettuata all'interno o esternalizzata) è utilizzata per trattare i prodotti di carne idonei (ad esempio prodotti cotti e prodotti soggetti a salatura, cotti e crudi).	BEMP 3.6.1



Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
<b>IMPRESSE PRODUTTRICI DI SUCCHI DI FRUTTA (CODICE NACE 10.32)</b>							
Percentuale di valorizzazione dei residui di frutta	%	Imprese produttrici di succhi di frutta	Quantità totale (peso) di residui di frutta utilizzata per il recupero di prodotti valorizzabili (ad esempio, pectina, oli essenziali), come alimenti per animali o come co-substrato negli impianti di digestione anaerobica divisa per la quantità totale di residui di frutta.	Per sito di produzione	Rifiuti	La totalità (100 %) dei residui di frutta è utilizzata per il recupero di prodotti valorizzabili (ad esempio, pectina, oli essenziali), come alimenti per animali o come co-substrato nella digestione anaerobica.	BEMP 3.7.1
<b>IMPRESSE PRODUTTRICI DI FORMAGGIO (CODICE NACE 10.51)</b>							
Percentuale del peso totale di materia secca del siero di latte recuperato per essere utilizzato in prodotti destinati al consumo umano	%	Imprese produttrici di formaggio	Quantità (peso) di materia secca recuperata dal siero di latte ottenuto durante la produzione di formaggio e utilizzata per la fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, divisa per la quantità totale di materia secca recuperata dal siero di latte	Per sito di produzione	Rifiuti Emissioni	Il siero di latte è recuperato e successivamente trattato per ottenere altri prodotti destinati al consumo umano in funzione della domanda di mercato. Il siero di latte eccedente è utilizzato invece per l'alimentazione degli animali o per la digestione anaerobica.	BEMP 3.8.1
<b>IMPRESSE CHE PRODUCONO PANE, BISCOTTI E PRODOTTI DI PASTICCERIA (CODICI NACE 10.71 E 10.72)</b>							
Partecipazione dei punti di vendita ai sistemi di recupero in una determinata area	%	Panifici	Numero di punti di vendita (negozi che vendono il pane prodotto dal panificio) che partecipano al sistema di «ritiro» del pane di resa diviso per il numero totale di punti di vendita che vendono il pane prodotto dal panificio.	Impresa	Rifiuti	Il 100 % dei punti vendita che vendono il pane fabbricato dal panificio partecipano ad un sistema adeguato di «ritiro» del pane di resa.	BEMP 3.9.1




Indicatore	Unità comune	Principale gruppo di destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore di base correlato ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza	Migliore pratica di gestione ambientale correlata
Consumo energetico nel processo di cottura al forno	kWh/t di prodotto cotto al forno kWh/t di farina utilizzata kWh/m <sup>2</sup> di superficie di cottura (superficie del forno)	Imprese che producono pane, biscotti e prodotti di pasticceria	Consumo energetico (ad esempio, elettricità) durante la cottura in forno divisa per quantità di prodotto in uscita, ingredienti in entrata o area di cottura	Per sito di produzione	Efficienza energetica	—	BEMP 3.9.2
IMPRESE CHE PRODUCONO VINO (CODICE NACE 11.02)							
Quantità totale di acqua utilizzata nell'azienda vinicola	l di acqua/l di vino prodotto	Imprese produttrici di vino	Quantità totale di acqua utilizzata in un determinato lasso di tempo (ad esempio per anno, mese, stagione della raccolta) nell'azienda vinicola, misurata in litri divisa per la quantità di vino prodotta (l). L'acqua utilizzata può anche essere misurata a livello di processo.	Per sito di produzione	Acqua	—	BEMP 3.10.1
Generazione di rifiuti organici nell'azienda vinicola	kg/l di vino prodotto	Imprese produttrici di vino	Rifiuti organici prodotti un'azienda vinicola in un determinato lasso di tempo (ad esempio per anno, mese, stagione della raccolta), misurati in chili divisi per la quantità di vino prodotta (l).	Per sito di produzione	Rifiuti	—	BEMP 3.10.1
Energia utilizzata nell'azienda vinicola	kWh (calore)/l di vino prodotto kWh (energia elettrica)/l di vino prodotto	Imprese produttrici di vino	Energia (calore ed elettricità) in kWh utilizzata nell'azienda vinicola nel corso di un determinato lasso di tempo (ad esempio per anno, mese, stagione della raccolta) divisa per la quantità di vino prodotta (l)	Per sito di produzione	Efficienza energetica	—	BEMP 3.10.1

17CE2201

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-085) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 0 3 0 \*

**€ 10,00**

